

Adì 13 Dicembre 1638

Confessa Giovanni Maria Lionardello come Regolano di Pinè, haver riceputo da me Francesco Grisenti per la montagna di Costa Alta trenta dui Rainesi, per haverla affitata per anni trei, et questi per compita sodisfacione di detti anni trei, qualli Ragnesi 32 ricevei il pagamento di lui del anno 1637, et quello anno anco fu cargata la montagna, et posiduta, di modo che detta locatione deve durare per l'anno 1637, 1638, 1639

Giovanni de Novelli

Locatione temporale concessa da Steffan Lionardello Sindico della Comunità di Pinè et Biasi Jovanino d' Arizolaga Regolano di detta Comunità, a Giovanni filius quondam Vili Jovanin, habita alla Rignana, per anni sei continui cominciando l'anno 1640 et compirà l'anno 1646 inclusive.

Qui personalmente costituito Steffano filius quondam Pero Lionardello dalla Faida Sindico di Pinè, con la continua presentia di messer Biasi Jovanino Regolano di Pinè, li qualli da loro ogni accusatine rimota tanto di raggine quanto di fatto per essi et loro heredi, havendo prima facta plubica Regola conforme al solito delle locationi et incantanta, dano et affitano al supradeto Giovanni a pascolare et malgezare la montagna dilla

dilla Regnana tra le sue confini conforme è stata altrevolte affittata ad haver, tenere, possedere, pascolare, usufruire et malgegiare, migliorare non deteriorare per anni sei come di sopra cominciando 1640 et compirà l'anno 1646 inclusive dacordo in Rainesi vintinove all'anno, cento delli qualli li sono sborsati subito alla presentia delli soto scritti testimoni, cinquanta Rainesi li sborsarà al Santo Michel prossimo, vinti li darà l'ultimo anno di detta locatine per compito pagamento di tutti gli anni sei. Così ambi le parti prometano haver firmo, rato, grato tutte le cose sopradete et a quelle sul contravenire nè contra fare soto pena del dopio, obligando il supradeto Steffan li beni del Comun

Comun di Pinè per mantenimento delle cose sopradete et il sudeto Giovanni li suoi propri. Con pato espreso sia sinalato che deto condutore né suoi pastori posino guastare ligni in detta montagna soto pena di Franchi trei per ciascheduna pianta. Et questo fu in Baselga di Pinè, nella sala delli fratelli Achelati alla presentia di Battista Achelato, Jacom Jovanino, messer Bartolomio dalla Pozza da Lusiano, messer Dominico Bidesi da Lusiano testimoni.

Con pato che se fusse dato il fogo a detta montagna per colpa di detto Giovanni condutore o suoi pastori, detto Giovanni si obliga di pagare il dano datto et ciò fu il 29 Giugno 1639 et io Giovanni de Novelli vice Pievano di Pinè

di Pinè, ho scritto pregato dalle parti.

Il dì 7 Novembre 1639 nella stua della Canonica, alla presentia di me Paolo delli Gasperi, Andrea Scatavon, il sopradetto condutore, con la presentia continua di Francesco Pitola suo miser, ha sborsato in tanti contanti al sopradeto messer Steffano Lionardello et Biasi Jovan Rainesi cinquanta, dico Rainesi 50, io Giovanni dei Novelli ho scritto pregato dalle parti

Confesso io Stefen Leonardello della Faida come Regolano del anno 1645, haver riceputo Ragnesi vinti, dico Ragnesi 20, da Domene Pitola della Regnana et questi è pil compito pagamento dela sopradetta fitanza, li quali dinari li ho dati al Signor Premissario per compiment del suo salario.

Locatine temporale concessa da messer Steffano Lionardello della Faida come Regolan di Pinè per l'anno pasato 1645, a messer Francesco Grisent di Baselga di Pinè, della montagna di Costa Alta con li frasoni conforme solevasi affitare tra le confini che si usava per il passato, qual deve durare per anni trei ciouè 1646, 1647, 1648.

Qui personalmente constitutto messer Steffan Lionardello dalla Faida come Regolan di Pinè per l' anno passato 1645, esendo restato debitore a nome della Honoranda Regola di Pinè a messer Ventura dal Erla come Regolan per l'anno 1644, Ragnesi 60, o fusse a Giovanni Maria di Ferrari come Sindaco di detto anno, al tempo che si rese li conti di detta Comunità, et non sapendo come pagar detto debito si determinò per manco dano d'affitare la Montagna di Costa Alta a messer Francesco Grisent di Baselga di Pinè, così havendo (conforme

forme al solito) fatto per chiamar detta montagna in pubblica Regola tre volte, non havendo ritrovato di più, così detto messer Steffan per lui et a nome di detta Honoranda Comunità, da et affitta detta montagna di Costa Alta con li frateroni co li confini che erasi solita ad affitarsi quand s'affitava con detti frateroni a messer Francesco Grisent ad haver, tener, e poseder, asufruire, migliorare, non deteriorare, ma sempre di bene in melio redurla. Et questo a fatto detto messer Steffan Lionardello, al incontro detto messer Francesco Grisent ha dato a detto messer Steffan Ragnesi 63, dico sesantatrei, per compito pagamento di tutti li detti tre anni 1646, 1647, 1648. Così l'uno l'altro promete reciprocamente haver fermo, rato, prometendo e obligando, et ciò fu il 4 Marzo 1646 nella stua di messer Francesco Grisent alla presentia di Biasi Jovanini dito Bortoloto

loto da Rizzolaga, Thomaso di Tessadri da Baselga di Pinè
et io Padre Giovanni Rizzonelli vice Pievan di Pinè ho scritto pregato dalle parti

Nell nome di Idio chorendo lanno di poi la Natività dell Signor 1724 ai 18 Ottobre
nella Villa di Basellga di Pinè et nella chassa di Inlustrissimo Vigili Anesi di Basellga
et alla presenza di Misser Vigilio Anisi et di Francescho suo filio

Qui in persona presente Inlustrissimo Dominico Andreata dalle Piaze Regolano della
Chomunità di Pinè, hora facendo per si et annome della Comunità, di poi fatti li soliti
tre chri per voce di Francesco Grisenti Salitaro della Chomunità, hanno datto per
titolo

di lochazione lochato la montagna di Stramaiol a Inlustrissimo Iacomo Anisino di Miolla di Pinè, il quale facendo per si et eredi in sé riceve la detta montagna cioè il suo erbadigo esufrutuario tra li suoi chonfini disegnati chonforma apare delle lochatione ante schritte e posede, chon obligo al detto Anesin locante che abbia di mantinire tuti li holbergi che si ritrova: chasara, cheseli dell latte, il choperto dele armente, sempre miliorare e non deteriorare, chosì.

Questa lochatione haverà da durare per anni tre chontinui, darano prentipio all Santo Michelle anno presente 1724, fermirano l'anno 1727 all medemo tempo, chon obligo all medemo Ianisino locante di pagare di affitto hogni anno all Regolano che serà di tempo in tempo Ragnisi setantacinque, dico Ragnisi 75, da Troni 4 e mezo $\frac{1}{2}$ lun. La metà di detti all Santo Bortolamio, l'altra metà all Santo Michelle overo la sua otava, chon la solita Regalia all Regolano che serà di anno in anno. Si riserva poi lonoranda Regola cheli detto locante non posa e non deba fitare erba a quelli di malgetti sotto pena, se contrafarà, di essere chastigatto et in obligazione di tutti li suoi beni presenti e venturi, chosì et chon altro milior modo.

Io Thoma Moser schrise e pregatto

Copia dal proclama che niun possa tagliar legnami nelli boschi ingazadi come appare nel mandato cavato dal Clarissimo Signor onorando Mathioli masaro di molto Signor Illustrissimo et Reverendissimo Principe. Come qui sotto apparerano li confini minutamente et si comete che niuno soto qual si voglia protesto possa tagliar legnami di qual si voglia sorte si grande come piccole ciouè laresi, pezi, avezi sotto pena di Rainesi cinque per pianta.

Li confini sono questi: prima al Croz del Sporteniz detto Guardon, seguitando al Mazezo detto Plasiront, ivi si tol la dritura come arbori segnati seguita fino alla Casara di Vigo, seguita ancora dalla detta Casara in sino alli Fratoni

Fratoni, dalli Fratoni drito al Tof del Mariz conforme alli pezzi signati dal detto Avezon in sino al Croz sopra la Piazzola del Croz, dalla Piazzola fino al Croz del Camin, dal Croz del Camin fino al Tof largo, dal detto Tof fino al Tof con il Croz dal Cort, dal detto Cort fino al Tof dalla Tera dito supra l'Avezon, dal Tof dela Tera fino al Tof dal Aqua, alla drittura dalla ditta Aqua fino al Tof Longo, alla largara in sino su alla drittura alla cima del Tof, in fora che sia in qua, et queste proibizioni sono per la montagna di Costa Alta

Adi 23 Luglio 1645

Lionardo dal Rosso di Miola saltaro di Pinè ha plubicato detto Proclama et Confini

In giorno di festa alla presentia di tutto il Popolo nella piazza di Baselga dopo la messa il dì sopradetto.

Io Giovanni Batta Fachino ho scritto, pregato da messer Valentin Casal Sindaco et messer Steffan Lionardello Regolan della Honoranda Communità di Pinè.

In il 14 Aprile 1646 fu di novo plubicata in plubica Regola in gorno di domenica dopo la messa la sopradetta Prochia per Lionardo dal Maso Saltaro di Trisilla.

Et io Padre Giovanni Rizzonelli l'ho transcritta in questo libro il 18 Aprile 1646

Nel nome di Dio corendo l'anno del sua natività 1720 un giorno di martidi li 21 del mese di magio nella Villa di Baselga et casa del Magnifico misser Pietro Vicentin alla presenza delli qui sotto scriti testimoni pregati misser Pietro Vicentin e Giacomo del Pezo Sindico del anno presente

A

Qui personalmente costituito il Magnifico misser Bortolamio Erspan come Regolano della Comunità di Pinè, dopo fatte le tre solite cride nella publica piazza di Baselga, hanno dato et affitato lerba o pascolo della montagna di Ciramont per anni tre al tempo della primavera conforme luso, principiando il S. Michael passato 1719, a misser Giacomo Bertoldo e misser Antonio Calavin ambe due di Romagnano et a misser Francesco dei Redi di Pissavacha

Nel nome del nostro Signor l'anno dopo la natività 1646 indizione 14 giorno di Domenica il 28 Otobrio in Baselga di Pinè nella stua di messer Francesco Grisenti alla presentia del molto Reverendo Signor di Giovanni Fachino Capellano di Pinè, il molto Reverendo Signor di Hieronimo Cadrobio Premissario, messer Francesco Grisenti, Giovanni di Thomasi, Matthè Rosso et altri di Pinè

Qui personalmente constitutto messer Geori Berti di Stirnico di Pinè come Regolan e messer Gasper di Sandri Sindaco di detto Comun di Pinè, in esecutine della delibratine seguita in plubica Regola di Pinè, essendo stata incantata trei volte conforme il solito delle montagne di Pinè per il Saltaro in plubica Regola, la montagna di Fregasoga et non

essendo chi metta di più.

Per titolo di locatine temporale qual doverà durare per anni cinque continui principiando l'anno venturo mile seicento e quarantasette e finirà l'anno mille seicento e cinquantauno inclusivo ciouè 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, hanno dato, locato a fitto concesso al Illustrissimo Signor Jacom Rocabruna citadin di Trento absente, a messer Giovanni filius quondam Antonio Baldesar, messer Pero di Filipi d' Albiano in solidum per essi et loro heredi recipienti la sopradetta montagna di Frega Soga tra suo confini, conforme s'è affitata per avanti, et in particolare l' hano hauta ad affito et posseduta detti condutori per la locatine pasata ad haver, tener, poseder, usufruire detti condutori e quella migliorare non peiorare, detta locatine hano

fatto detto messer Georio Regolan et messer Gasper Sindico per chè al incontro li medemi condutori in solidum sono convenuti a pagar a detti locatori Rainesi cinquanta al anno mentre durerà detta locatine ogni anno d' anno in anno e darli al Santo Bartholome accetvano il primo anno ciouè l'anno 1647 che no li darano niente, havendoli dati anticipatamente ciouè il dì sopra quando si fece la locatine; qualli Ragnesi 50 detti locatori confessano haverli hauti et riceputi.

Renuntiando detti locatori alla eccezione di poter dire non haver hauti li sopra diti Ragnesi 50 del primo anno.

La qual locatine et tutte le cose sopradette detto Geori Berti et Gasper di Sandri et detti condutori scambievolmente

scambievolmente hano promesso haver fermo, rato, et a quelle non contravenire né
contrafare soto pena cambievolmente et vice versa di recar tutti dani spese.
Con pato tra essi fato et voluto che detti condutori né loro pastori non debino né
possino tagliar né guastare piante d'arbori spinosi sotto pena di Franchi trei per pianta
et io Padre Giovanni Rizzonelli ho scritto pregato dalle parti

Adi 22 Novembre 1648 giorno di domenica alla presentia del molto Reverendo Signor di Hieronimo Cadrobi Capellano di Pinè, Pietro filius quondam Ogniben di Ognibeni di Baselga, Anzel figliolo di Giovanni Maria Lionardello della Faida, Dominico filius quondam Christan Moser della Rauta testimoni.

Qui personalmente costituito Georio figliolo d' Antonio Berto di Sternico come Regolano di Pinè per l'anno 1648, havendo fatto prociamar in plubica Regola tre volte conforme il solito la montagna di Pontara et la montagna della Regnana insieme con li Fratoni tra sue confini, conforme e solito ad affitarsi, et non havendo davanti ritrovato chi li dia di più, ha deliberato con consenso di tutta la Honoranda Regola di Pinè far la presente locatione di dette montagne come segue.

Qui personalmente costituito il sopradetto Georio Berto Regolano per lui et heredi et a nome

di tutta la Regola di Pinè, da et affita a Valentino filius quondam Matthio della Regana da Pinè le supradette montagne di Pontara et Regnada con li Fratoni tra sue confini solite ad affitarsi ad haver, tenere, et posedere con tutto quello che a detto condutore piacerà di farne, pascolando dette montagne et malgarizando, con pato però che detto condutore non possi tagliar arbori, scorzandoli, o facendo dano abrugiando o altro soto pena di refar il dano datto.

Et ciò detto Regolano ha fatto perchè al incontro detto Valentino promette dare, sborsare et effetualmente anumerare ogni anno, mentre durerà detta locatine, Rainesi sesantasette et mezo al anno, dico Ragnesi $67 \frac{2}{4}$ e pagarli d' anno in anno quando dismontagano acetuando li primi doi anni poi che subito ne ha sborsato cento, li qualli anderano defalcati in questo modo, cioè Ragnesi $67 \frac{2}{4}$ per il primo anno, et il secondo anno li restarà solamente Ragnesi 35 et poi pagarano d'anno in anno Ragnesi $67 \frac{2}{4}$ al anno et questa locatine debba durare

durare per anni cinque continui 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, cominciando il dì
sopradetto a meliorare et non pegiorare con tutti li pati soliti da metersi nelle
locationi, con pato che dovendosi far la casara sia rimesso del tutto a due huomini del
Comun di Pinè
et io Padre Giovanni Rizzonelli vice Pievan di Pinè ho scritto pregato dalle parti.

Adì 28 Ottobre 1652

Messer Giovanni de Thomasi et messer Giovanni dalla Piccola qualle Sindico, et
questo Regolano di Pinè, con l'assenso et partecipazione dell' Honoranda Regola
hoggi congregata avanti la porta della chiesa Parochiale, prolungano et confermano la
soprascritta locatione al soprascritto Valentino della Regnana per anni ancora cinque
per l'anno 1654, 1655, 1656, 1657 et 1658, con l'istessa conditione et affitto come
nella soprascritta locatione in ragion di anno, et patto che di qui al prossimo Natale
1652 prometti dari Rainesi cento et trentaquattro et il resto dovrà dar di anno in anno
rispettivamente, obbligandosi esso Valentin osservar il tutto conforme è registrato in
detta locatione, aver in questa

Padre Pietro dalla Torre

Qui personalmente costituito Gori Bert da Sternigo de Pinè come Regolan della
Comunità di Pinè, con il consenso de Jovan di Silvestri Sindico dilla detta
Comunità dell'anno passato 1641, facendo et successori suoi, et a datto come per
titulo di locatione temporale duratura per anni quatro, la quale ha hauto principio lano
passato 1641 et finirà l' ultimo anno al medemo tempo, ha datto e hauto a
Illustrissimo Francisco Grisenti di Baselga di Pinè sudeto ivi presenti per si et suoi
heredi stipulante et acetante, la montagna di Costalta posta tra li suoi confini. Ad
haverla, tenirla et procurarla per detto tempo. La qual locatione detto

condutor ha promesso et si obligato di dover pagare ogni anno al detto Regolano anco sui successori Ragnesi dodeci de Troni 4 e $\frac{1}{2}$ per ogni anno daffito della detta montagna, sotto obligo di tutti li suoi beni presenti et futuri, renunziando. La quale montagna è stata proclamata tre domeniche in publica Regola et librata al detto messer Francesco, come quello che gli ha posto de più in detta montagna; la qual locatione et anche li usi sudetti detto Regolan promette per si et successori suoi d'averla ferma et rata, sotto la obligazion di scritti libri della Comunità presenti et

futuri, et ciò fu in Baselga de Pinè, sul casa del detto condutor adì 25 Maggio 1650
alla presenza Thomas di Tesadri da Baselga de Pinè et Thomas di Valentini ditto di
Thomasi testimoni pregati.

Et io Giovan Patrizio Trent Tunato notaro et citadin di Trento ho scritto la presente et
pregato pregato

In nomine Domini

In casa Giocolata adì 2 Giugno 1652 alla presenza di messer Biasio Gioannino e di Bartolomeo Potoloto

Ivi presenti messer Giovanni di Thomasi Sindico et messer Giovanni della Piccola Regolani, havendo proclamato in tre feste in publica Regola la montagna di Costalta né havendo trovato chi altri voglian condurla o ricondurla ad affitto tra gli infrascritti, per titolo di locatione temporale dano, affittano et locano detta montagna alli Honorandi Anzol della Betta, Valentin Casal ivi presenti et a Michel Anesini di Miola hora absente, per quale si fa di come per illi in solidum ricevendo detta montagna ad affitto e per anni cinque da cominciarsi l'anno venturo 1653 e finirà l'anno 1657. Quali in solidum si obligano di pagar in ragion di anno Rainesi quindesi, ma

però il primo anno, e si obligano dar e sborsar anticipatamente Rainesi 45 per le rate delli tre primi anni, et li ultimi doi anni poi la sua rata per anno, con obligo che detti conduttori non taglino legnami di larisi, pezzi et anessi et osservar li confini soliti. In fede di ciò io Pietro della Torre Rizzi ho scritto e pubblicato la presente essendo ricercato.

Adi soprascritto et anno, li soprascritti affittualini Anzel e Valentin hanno sborsato effettivamente alli presenti Sindico e Regolano Rainesi quarantacinque per la predetta ratta delli primi trei anni per detta locatione.

Idi come sopra Petrj a Torri

Al nome di Dio siano

Si notifica nella presente locazione qualmente essendo statta publicata la montagna di Costalta trei volte nella publicata Regola di Pinè, anzi più volte perferita come è il solito a per chiamarla del solito saltaro.

Personalmente è comparso messer Ventura Lionardelo del Erla et messer Iovan Batista Iovanin di Santo Mauro et a perferito per detta montagna di Costalta Rainesi quindici a me sotto scritto Regulano e Sindicho Iacom filius quondam Sigasmondo Moser dela Faida.

Et così noi Sindico et Regulano facendo per noi et a nome dei sucesori di detto Comune et a nome di Comune infitiamo detta montagna alli messeri sudeti per ani trei continui 1658, 1659, 1660 per il sudeto prezio Ragnesi 15 et doverano pagare per ogni ano li sudeti Ranesi quindici al Santo Bortolamio,

però con pati et condicione che prima montiga et montigare con le sue pechore et deba recevere di quello di detto Comune et non ritrovandone in detto Comune ne posia tore a suo bisogno ove ne piacerà, et in questo non possi andare più oltre delle suoi confini e conforme nelli segni et confini per avanti fatto et usati et con altro miglior modo si pottise fare.

Io Iovan Batista di Ceschi Regulano del Comune di Pinè scrisi di mia propria mano adì ultimo Guno 1658 alla presenzi di Iacom mio fratello

Io Iovan Batista Iovanin de Santo Mauro insieme con misser Ventura Lionardel hafirmamo come di sopra.

Adi 3 Novembre 1658

Il Magnifico messer Gio Batta di Ceschi di Miola di Pinnè facendo a nome proprio et a nome di tutto il Comune come Regolano di detto Comune, da e locha al Magnifico messer Valentin della Regnana la montagna di Pontara e Regnana con il circuito che si aspeta a detta montagna conforme è statto per il pasato, et questa location darà principio l'anno 1659 et fornirà l'anno 1662, che sono anni trei continui, per il precio di Ragnesi 80 al anno, qualli doverà far il pagamento in anno in anno al Sindicho over Regolano che succederà in tempo in tempo in detto Comune cioè Ragnesi 80 anticipatamente ogni anno et in caso non facesse il pagamento al Santo Michaeli over in sua ottava, in questo caso si intende che la detta location sia fornita. La qual montagna è statta conforme al solito proclamata dal saltar di detto Comuni nel loco solito avanti la chiesa parochiale di Baselgha di Pinnè alla presentia di tutta la Regola di detto Comune et avanti è statta preferita a quaelli che si intendeva di caricarla con le pegore di detto Comune et il sudetto Regolano ha sotto scritto di proprio pugno alla presentia del Magnifico messer Gio Antoni di Ferari di detto Comune, et io Iseppo Schiridazini pregato che faci la presente

Io Iovan Batista di Ceschi Regulano del Comun di Pinè del sudeto ano ho fatto con il laudo dela Regula et a nome de sucesori di detto Comune

Io Iovan Batista come di sopra ho receputo li sudeti Ranesi ottanta per lafito del ano 1659 a nome di deto Comune

TBC.R.C.D.P.

Nel nome di Iddio. Addì 4 Maggio 1659

Nella stuaa dilli messer di Thomas di Tissadri

Qui personalmente costituiti li honorandi messeri Zuanni di Avi Sindico e Zuanni della Picola Regolano dell'honoranda Comunità di Pinè, facendo per si e tutta la Regola dalla quale hanno il loro consenso, per titolo di locatione temporale duratura per anni trei prossimi venturi principiando al giorno presente et finiendo l'anno 1661, hanno affitato et locato la montagna di Chiaramont fra li confini conformi il passato, e questa per pascolarla con li bestiami per un mese solo all'anno, e finito il mese che sia il pascolo comune e questo hanno fatto a messer Giovan di Zuanini ivi presente et questa locatione in si stipulanti et accettanti per il tempo sudetto ciò hanno fatto li presenti messer Sindico e Regolano perchè all'incontro detto messer Giovan per si et

heredi suoi ha promisso effittivaminti per nome d'affitto pagare a detti messeri
Sindico e Regolano stipulanti a nome di detta Comunità, Rainesi desi, dico Rainesi
10. Quali locatori ambe parti hanno promisso manteneri et osservarsi et pagari al
Santo Giovanni in detto mese di Giugno informarlo che detto messer Giovanni possi
introdur li bestiami suoi a casa e sua vicinanza

Et io Giovan Antonio Donin Pievano scrissi e publicai alla presenza delli honorandi
Giovanni Batta Zuanini di Santo Mauro, Batta di Ceschi, Pero di Thomasi testimoni
pregati de vicinanza cioè Campo Longo e Piazze

Adì 5 Dicembre 1660

Si notta per la presente locacione come qui si presenta messer Iacom di Ambrosi Sindaco del Comun di Pinè et Iovan Batista Iovanino di Ricolaga Regulano del Comun da et affitta la montagna di Costalta a messer Biasi Bortolot di Ricolaga et al isteso Iovan Batista Iovanino et a Simon Ianesino ditto del Fovo et a me Iovan Batista Ceschi, la qual montagna è statta proclamata trei volte per il saltaro conforme il uso et solito nel solito logo, il qual è stato perferito per ditta montagna Ranesi quindici, dico Ranesi 15, et il sudeto messer Sindicho da et affitta al sudeti la ditta montagna per il prezzo di deti Ranesi quindici et questo serà, et dura detta locacione per ani trei continui per lano 1661, 1662, 1663 et il afito doverà pagare di ano in ano al Santo Michele al Sindaco over Regulano che sarà di ano in ano e fu fata alla presenza di messer Pero di Ogniboni et in fede mi Iovan Batista Ceschi ho scritto di mia mano a così dalle parti laudato

Al nome di Iddio

Quivi personalmente costituito messer Giovanni dalla Picola da Campo Longo de Pinè come Regolano dell'Università di Pinè, con il consenso di Messer Dominico dal Pez de Bedol Sindico della detta Communità, facendo per si e successori, e a detto nome per titolo di locatione temporale duratura per anni cinque, qual darà principio al Santo Michele prossimo venturo anno presente, e così sussequentemente terminerà al Santo Michele dell'anno 1668. Ha dato, locato e affittato a Simon quondam Dominico Ianesino da Miola de Pinè habitante al Fovo ivi presente per si e suoi heredi stipulante, conducente e accettante, la montagna di Costalta posta fra questi confini, cioè dal Croz del Cadinel a drittura sin alla fontana

fontana del Puzel, e a drittura drio al senter e non più oltre; ad haverla, tenerla, goderla e possederla per detto tempo. E ciò ha fatto detto Regolano a nome come di sopra perchè all'incontro detto Simon condutore per si e suoi heredi ha promesso e sollenemente s'è obligato annualmente di dare, pagare e numerare in nome d'affitto di quella al sudetto Regolano o sucessori di quello Ragnesi dieci otto, de Troni 4 e ½ l'uno, dico Ragnesi 18, nella festa di Santo Lorenzo ogn'anno in pronti danari senza contradditione alcuna, sotto obligatione de tutti li suoi beni presenti e venturi d'ogni sorte, in elettione sempre del detto Regolano che di tempo in tempo sarà, con la clausula del costituito in forma. La qual montagna è stata proclamata tre volte in publica Regola

Regola conforme al solito e liberata al detto Simon, come quello che gli ha posto di più. La qual locatione e tutte le cose sudette, detto Regolano promette per si e successori d'haverla ferma e ratta, sotto l'obligatione de tutti li beni di detta Università presenti e venturi, omni.

Fu ciò in Baselga de Pinè nella stua della casa di messer Giovanni Battista di Franceschi, adì domenica 16 Settembre 1663 indizione prima, alla presenza del Giurato Giovanni Batta di Franceschi e Giovanni Batta quondam Matthè di Andreati dalle Piazze de Pinè testimoni

Io Camillo Dema notaio collegiato in Trento, ho scritto e pubblicato la presente, così pregato

Ad L.D.e V.M. Eius

Adì 15 Maggio 1665

Il Magnifico messer Steffan Lenardello della Faida di Pinnè come Regolano di detto Comune, et messer Domenico Fontana da Vic di Pinnè Sindico di detta Comune, ha datto et locato a messer Valentin della Regnana habitante a Gabiol di Povo la montagna di Pontara per un anno cioè questa staggione, che starà in detta montagna con il bestiame pil precio di Ragnesi trenta cinque, dico Ragnesi 35, qualli promette di pagarli per tutto il Santo Martino prosimo venturo di l'anno 1665 senza contradicion alcuna, et in fede della verità io Gioseffo Schiridazini pregato dalle parti che faci la presente a nome delli sudetti

Adi 2 Genaro 1666 il Magnifico messer Steffan Lenardello della Faida di Pinnè come Regolano di detto Comune et messer Domenico Fontana da Vic di Pinnè Sindico di detto Comune, ha dato et locato a messer Valentin della Regnana, habita a Gabiol di Povi, la montagna di Pontara per anni cinque continui dando principio l'anno 1666 et fornir l'anno 1670 inclusivo, per il prezzo di Ragnesi trenta cinque, dico Ragnesi 35, al anno, cioè Ragnesi 35 li fu sborsati alli sudetti anticipatamente et il rimanente di pagarli di anno in anno, et l'ultimo anno non pagará niente et che ha dato ogni anno la regalia al Regolano con forme alla consuetudine
in fede del che io Gioseffo Schiridazini pregato dalle parti che faci la presente a nome delle parti

Nel nome di Dio. Adì 11 Aprili giorno di domenega 1666 nella stuaa del maso a Santo Mauro presenti li honorandi messeri Biasi Zuanini di Rizzolaga, Giovanni della Picola di Campolongo e messer Giovanni Batta Ioanini di Santo Mauro testimoni pregati.

Qui personalmente costituito messer Steffano Cadrobio Regolano del honorando Comun di Pinè, stanti le solite proclame fatte fare, facendo per si et suoi sucessori con ogni milior modo per titolo di locatione temporali ad anni trei prossimi venturi da finirsi nel giorno presente, ha dato et affitato al molto Illustre dottor Gio Batta filio del molto Illustre Egrezzo dottor Francesco Guarienti di Trento ivi presente per si et heredi suoi stipulanti et acetanti la montagna di Stramaiol e Sprugio fra suoi confini et haverla e goderla per detti anni per il puro pascolo et ciò ha fatto per chi all'incontro per nome d'affitto detto mt

mt messere Illustrissimo di Giovanni Batta ha promesso per si et heredi suoi dari et effettivamente pagari a detto messer Regolano overo a suoi sucessori Rainesi trenta trei, Troni uno e Carentani sei all'anno, dico Ragnesi 33, Troni 1 e Carantani 6 di Troni 4 e $\frac{1}{2}$ l'uno che assende alla summa di Ragnesi cento per detti trei anni, per quali Ragnesi 33, Troni 1, Carantani 6 ha promesso esso Signor Giovanni Batta sborsari avanti si partino l'armenti da detta montagna in pronti danari sotto obligazione di suoi beni in forma, qual locazione esso messer Regolano per si et sucessori ha promisso haver firmar rata sotto obligazione di tutti li beni di detto Comune presenti et venturi, omni
Et io Giovani Antonio Lenier Pievano pregato ho scritto et publicato ut supra

Al nome di Dio sia

Adì 30 del mese di Marzo 1671

Qui personalmente noi Francescho del Santo di Oricolaga Sindicho et io Giovanbatista di Ceschi de Miola Regulano del Comune di Pinè, facendo a nome dell Comune et sucesori, facciamo, essendo che è statto perchiamato la montagna di Fregasoga de un solito in plubica Regola trei giorni festivi conforme il uso et stilo di detto Comune, in titolo di locacione lochiamo et affittiamo la montagna di Fregasoga per pascolare il derbadego che in quella sarà di usufrutuare et godere per montigare con pegore.

Qui presenti accettando detta montagna li messeri Francescho filiol di messer Iovan di Baldesari de Albiano, Giovanbatista Iovanino di Santo Mauro, Francescho filius quondam Grisen di Grisenti di Baselga et Pero filius quondam messer Ventura del Erla per si et heredi suoi accettando detta montagna di Fregasoga in solidum, per il precio di Ranesi cinquanta cinque, dicho Ranesi 55, di Troni 4 e ½ luno di dare et pagare ogni ano li detti Ranesi 55 al Regulano over

Sindicho che sarà di tempo in tempo senza contradicione alcuna, et questa locacione durante per ani cinque continui cominciando lano presente 1671 et finerano lano 1675, con questo penio che devi mantenere le confini contro forestieri et delle altre parti conforme è statto per il pasato, obligandosi li detti condutori di dare et pagare li sudetti Ranesi 55 di ano in anno al Regulano over Sindicho al Santo Bortolamio, sotto obligacione di pagare dani et spese che in detto Comune potese incorere in caso di mancanza et al incontro li detti Sindicho et Regulano, prometendo a nome di Comune et sucesori de mantenere la detta cossa locata et la casara ogni qual volta che casara se smanuisce, et li detti condutori si sono obigati de dare al Regulano che sarà di tempo in tempo una pezza de formajo conforme.

Et con ogni melior modo che se possano fare et ciò fu in casa di me sotto scritto alla presenza de

de Giovanbatista Rosso delle Piazze et Giovanbatista Iovanino de Oricolaga et Iovan
Iovanino della Regnana et Lionardo di Anesi de Tersila et Pero de Partoli
et io Giovanbatista di Ceschi ho scritto di mio proprio pugo come Regulano,
et ciò ocorendo in bisogno di strade rote il detto Comune debba farle comodare

Io Francescho di Baldesari conferma come de sopra
io Giovan Batista Iovanin afirmo come di sopra

Al nome di Dio sia

Adi 25 Marzo 1671, qui personalmente constutuiti il onorando Sindicho Francesco del Santo di Oricolaga et io Giovanbatista di Ceschi di Miola Regulano di Pinè, facendo per region propria come Sindicho et Regulano a nome di Comun facciamo et per sucesori, essendo che è statto perchiamato la montagna di Pontara per un solito saltaro in plubicha Regula conforme il uso et costume, abenchè è stato fatto la locacione lano passato 1670 dal Dominico di Nassimbeni Regulano senza essere statta perferita in plubicha Regula, et così quella sono de niuno valore, noi sudetti Sindicho et Regula con il consenso delli omeni deputati del Comune, lochiamo et affittiamo la sudetta montagna de Pontara a Vigilio filioli de Lorenzo di Mativi della Regnana, facendo a nome proprio et in sé recevendo detta montagna de Pontara per il prezzo de Ranesi quaranta doi et mezo, dicho Ranesi 42 e $\frac{1}{2}$, de Troni 4 e $\frac{1}{2}$ luno et che debba usufrutuare et pascolare derbadego che in quella si ritroverano composto perciò di lassiare pascolare per la sua porcione li bestiami di li loro masi et li boiari che cargerano legnami, et questa locacione durate per ani cinque continui cominciando lano 1671 et finirano lano 1675, con questo perciò di an in ano anticipatamente al Santo Michele debba dare

effettivamente sborsare in pronti dinari al Sindicho over Regulano che sarà di tempo in tempo, sotto obligacione in di mancanza del detto Vigilio della nulità del contrato e privo di detta montagna, prometendo però il detto Vigilio de non contrafare per li detti ani cinque, di meliorare et non pigolare et di mandrare il campivo a più potere, et al incontro obigando il detto Comune di mantenere la casara conforme il uso. Et questo fu in la stuuu della abitacione di messer Stefen Bertoli alla presenza messer Batista Iovanino di Santo Mauro et Francescho filius quondam Isepo della Casa Granda de Bedol et Giovanbatista Rossa delle Piazze et perciò prometendo il detto Vili de dare al Regulano che sarà di tempo in tempo una regalia onesta et io Giovanbatista di Ceschi Regulano del presente ano ho scritto.

Al nome di Dio sia

Adi 12 Aprile 1671 in casa di messer Giovanbatista di Franceschi di Baselga di Pinè, qui personalmente Giovanbatista di Ceschi di Miola Regulano del ano presente, essendo che sia stato convocato in plubica Regula de un solito saltaro la montagna della Regnana, il sudetto Regulano facendo a nome di tuto il Comune et a nome di sucesori, a datto et afitatto la detta montagna della Regnana a Valentin filioli de Cristel di Mativi hor abitante in Tresila, et questo sono per il prezzo di Ranesi 37 al ano, dicho Ranesi trentasette al ano, et questa locacione durante per ani trei continui cominciando lano sudetto 1671 et 1672 et finirà lano 1673, di pagar anualmente li sudetti Ranesi 37 al ano al Regulano over al Sindicho che sarà di tempo in tempo cioè in questi termeni, darà Ranesi 18 e $\frac{1}{2}$ ogni ano li primi di Luio et altri Ranesi 18 e $\frac{1}{2}$ alla Madona di Settembre senza contradicione alcuna et prometendo detto Valentin di mantener li confini contro forestieri, et con obligo di lasiar pascolar per la sua rata porcione li bestiami delli masi delli suoi propi et non di foresteri mentre che non seguise tra loro dacordo; et obigando il detto Valentin di montegar detta con bestiami soficientamente per pascolare quel

derbadego che in esa montaga si ritroverà et usufrutuerà, et al incontro il detto Regulano prometendo a nome de Comune in caso di mancanza della casara se rompise, che il Comune sia obigato a comodarla salvo che sia de grande laurere. Et qui presenti messer Giovanbatista filius quondam Giovamaria di Franceschi di Baselga cosa di non essere tenuto né obligato, ma a pregeri del Valentin sudetto della Regnana, si presenta sigurtà principalia et principalissima in caso il detto Valentin non pagasse la sudetta suma et alli sudetti termeni la sigurtà di pagare del suo proprio et prometendo tutti li suoi beni presenti et venturi, obigandosi però il detto Valentino di mantener la ditta sigurtà senza dano et pese et in caso di mancanza delle sudette cosse nominate che Valentino non pagase che la detta sigurtà possa usufrutuare detta montagna et Valentino sia privo.

Et questo fu alla presenza di messer Anzel Liondello della Faida et Cristel Fidel omeni del giuramento et Crisel Moser della Faida, con questo perciò che debbi dare al Regulano

che sarà di tempo in tempo una pezza di formaio al ano

Io Vigili Iovanino ho scritto pregato

Al nome di Dio sia

Adi 13 Giugno 1673 in casa di messer Ioan Battista di Franceschi di Baselga di Pinè, qui personalmente Francesch quondam Ogniben Grisent di Baselgha Reghulano del ano presente, essendo che sia stato convochato in plubica Regula de un solito saltaro la montagna della Regnana, il sudeto Regulano facendo a nome di tutto il Comune et a nome di sucesori a dato e affittato la deta montagna dela Regnana a Valenti filiolo de Christel di Mattivi or abitante in Tresila, et questo sono per il precio di Ragnesi 37 allano, dico Ragnesi trenta sette al ano, et questa locacione durerà per ani trei continui cominciano lano 1674 et fornirà lano 1676 di paghar anualmente li sudeti Ragnesi 37 alano al Regulano over il Sindicho che sarà di tempo in tempo cioè in questi termini: darà Ragnesi 18 e $\frac{1}{2}$ ogni ano li primi di Luio

et altri Ragnesi 18 e $\frac{1}{2}$ ala Madona di Settembre, senza contradicion alchuna et prometendo deto Valentin di mantener li confini contra forestieri et con obigho di lasiar pascholar per la sua rata porcione li bestiami deli masi dela soi propri et non di forestieri, mentre che non seguise altro acordo infra di loro et obigando il deto Valentin di monteghar deta montagna con bestiami suficientamente per pascholar quel derbadegho che in quella montagna si ritrova et usufrutuuerà et alin contro il deto Regulano prometendo a nome di deto Comune in caso di mancanza della casara che si rompise che il Comune che sia obigato a comedarla salvo però che sia di grande lavoreri.

Et qui presente messer Ioan Battista filius quondam Ioan Maria di Franceschi di Baselgha, cossa di non esere tenuto né obigato, ma a pregeri di deto Valentin sudeto dela Regnana si presenta sigurtà principale e principalissima in caso che il deto Valentin non paghase la sudeta suma et alli sudeti termini la segurtà di paghar del suo proprio

et prometendo tutti li soi beni presenti et venturi, obigandosi il deto Valentin di mantener la deta seghurtà senza dano et spese et in caso di manchanza delle sudete cose nominate che Valentin non paghase, che la deta seghurtà posia usufrutuare deta montagna et Valentin sia privo et questo fu alla presenza de Anzel della Cassa Granda de Bedol et Francesh di Andreati dalle Piacce, omeni del giurament di deto Comun et Ogniben quondam Ogniben Grisent di Baselgha et di Ioan Ioanin abita in la Regnana, con questo perciò che devi dare al Regholan che sarà di tempo in tempo una pezza di formai all ano

Io Francesh Grisent Reghulan del ano present scrisi di mia man propria

Nel nome di Iddio l'anno 1678 un giorno di domenica li 23 del mese di Giugno nella Villa di Baselgha et camera di me infrascritto alla presenza del Magnifici messer Domenico Nassimbeni et Nicolò Benedetti testimoni pregati.

Qui personalmente costituiti li messeri Magnifici Giuseppe Viliotti Regolano et Giacomo de Corradi Sindico di Pinè, per sé et suoi sucessori et a nome di tutta la Communità predetta facendo, hanno dato et in locacion temporale trasferito la montagna della Pontara situata sopra delli Masi della Regnana fra i suoi confini, quella publicata secondo l'uso vecchio di detta Communità di Pinè in publica Regola, tre volte in giorni festivi, al messer Vigilio figliolo di Lorenzo di Matthivi della Regnana sopradetta ivi presente et in sé ricevendo detta montagna per il prezzo di Ragnesi 42 e $\frac{1}{2}$ de Troni 4 e $\frac{1}{2}$ per cadauno Ragnese, da usufruire et pascolare solamente l'herbadegho di detta montagna della Pontara si come nell' antecedente locatione cesata, con patto però espresso che il detto Vigili conduttore debba lassiare in detta sua fittarezza li bestiami delli Masi della sopradetta Regnana pascolare, come anco altri bestiami di quelli de Pinè che là vanno per legnami come bene appare nella locacione precedente. Quali Ragnesi 42 e $\frac{1}{2}$ esso Vigilio delli Matthivi sia tenuto et obligato, come in effetto si

obliga et s'è obligato di darli et pagarli anticipatamente che quella usufruisca al Santo Michelle d'anno in anno al Regolano et Sindico che di tempo in tempo saranno, in pronti dinari boni usuali et spendibili. Qual locazione durerà per anni tre prossimi venturi incominciando dal tempo ch'è terminata l'altra prossima passata, et terminando nel corso delli detti anni tre, obligando il detto Vigilio conduttore a mantenere li confini della soprascritta montagna et quella migliore et no deteriorare in forma.

Et massime di meliorare il campivo et il coperto della casara, come anche detta casara vicendevolmente il detto Regolano et Sindico, a nome come sopra, et di consenso sempre delli Giurati dell'anno presente s'obbligha mantenerlo sicome al solito.

Obiligandosi il detto Vigilio Matthivi per mantenimento delle cose predette tutti li suoi beni presenti et venturi in forma et in manchanza, sotto pena della nullità della presente locazione et privazione di detta montagna, si come anco il predetto Regolano et Sindico hanno obligato et obligano per mantenimento tutti li loro beni, et rispettivamente quelli di detta Comunità in forma, con obligo però del detto Matthivi di dare al Regolano la solita annua et honesta regalia. In fede

Io Salvador Benedetto pregato ho scritto.

Et questa locazione han fatto li predetti Regolano et Sindico a nome et consenso come sopra, prima che terminasse la precedente per il non ordinario bisogno del Commune

Fregassoga

Nel nome di Dio correndo l'anno dopo la sua Natività 1675 indizione 14, un giorno di domenica li 19 Aprile in Baselga di Pinè et casa di me sottoscritto alla presenza di Giovanni di Avi di Lases et Iacom Moser della Faida testimoni

Personalmente comparsi messer Isepo Villiotti da Rizzolaga come Regolano del Comun di Pinè facendo a nome d'esso Comun e successori, stante la publica grida tre volte in Regola fatta, per titolo di locatione temporale da durarsi per anni tre continui, cominciando il presente 1676, 1677, 1678 inclusivi, ha dato et in locatione temporale trasferito a messer Francesco di Baldessari d'Albian, Dominico Scoz da Seregnan e Gio Batta Giovanin di Santo Mauro ivi presenti a nome proprio e d'altri suoi fratelli in locatione accettanti, la montagna di Fregassoga fra suoi confini per pascolar quella con pegore, capre, armente e altro bestiame a lor piacimento. Et questo hanno fatto per il prezzo di Ragnesi cinquanta uno, dico Ragnesi 51, de Troni 4 e $\frac{1}{2}$ l'uno, quali Ragnesi 51

essi affitalini facendo a nome come sopra hano promesso dare et effettivamente pagare al sudetto Regolano o successori ogni anno l'amitta di quelli al Santo Michele e l'altra amitta alla festa e giorni di tutti li Santi, senza contradizione alcuna o figura di giudicio, con obligatione che esso Regolano et successori per due anni a spese del Comun debbi fare o far fare opere otto all'anno per far spazivi per detta montagna, ove sarà più necessario, et anco mantenere la casara come s'ha stillato per avanti e parimente le strade, et caso il Regolano o successori che sarà d'anno in anno no facessero le dette opere, possino essi affitalini farle fare a spese del detto Comun, come anche in caso di cattivi tempi possino abbassarsi per giorni tre con lor bestiame. Promettendo ambi le parti haver ferma, rata et gratta la presente locatione e quella non contrafar o controvener sotto pena del doppio obbligando vicendevolmente essi affitalini li proprii et esso Regolano li beni del detto Comun con ogni modo, anche con la solita regalia d' un pezzo di formai al Regolan et sarà.

Io Steffano Brosegino Notaro et Datiale di Pinè ho scritto

Nel nome di Dio si sia

Adi primo del messe Genaro 1677 in casa di Isepo Vilioto da Rizolaga come
Recolano

Qui personalmente esendo che sia statto convochato la plubicha Regola de un solito saltaro la montagna della Regnana al suo deto Regolano, facendo nome di tutto il Comuno et nome di tuti i susecori, a datto, afitatto la detta montagna della Regnana a Vili filiolo di Lorenzo di Mativi della Regnana et questo sono per il precio Ragnesi 39 allano, dicho Ragnesi trenta nove al ano, et questa locatione durerà per ani continui comenciando lano 1677 et fornirà lano 1679 di parchar anualmente li sudetti Ragnesi 39 a lano a Regolano over al Sidicho che serà di tempo di tempo, cioè questi termini: darà Ragnesi 19 e mezo ogni ano il primo di Luio

et altri Ragnesi 19 a Santo Michel, senza contradicione alchuna et prometendo il detto Vili e Lorenzo suo padre di manteneri i sui contra furestieri con oblichio di lasiar pascholar per la sua rata porcione li bestiami delli masi i suo propi et non forestieri, mentre che non seguise altro acordo in fra di loro et obligando il detto Vili di montegar la detta montagna con bestiami et fecientamente per pascholar quel erbadego che in quella montagna si ritrovar et usefruerà et alli contro il detto Regolano prometendo a nome di detto Comune in caso di manchanza della casara che si rompise che il Comune che sia oblichato a comedarla salvo per o che sia dirande lavoreri

Et qui presente come Vili e Lorenzo suo padre di compagnia di mantenere i suoi confini come per tempo pasato

primo e questo fu alla presenza Franchesco di Anneati dille Piazza Gurato,
Antoni della Fontana di Orzolaga, abita il Regnana, con questo precio che debi dare
al Regolan che serà di tempo in tempo una peza di formaio al ano.

Io Biasi filiolo di Zua Zuanino presente scrissi

Nel nome d' Iddio, scorrendo l'anno dopo la sua santa Natività 1678, indizione prima, li 29 del mese di Maggio un giorno di dominica nella Villa di Baselga et stuaa terrena del sottoscritto messer Francesco Grisenti alla presentia delli Magnifici Pietro Giovannino di Santo Mauro, Pietro Leonardello della Faida et altri molti testimoni.

Qui personalmente costituito l'honorando messer Giovanni quondam Leonardo Broseghini Regolano del Commun di Pinè per l'anno sudetto, con la presentia del honorando messer Dominico Moser Sindico, facendo per si et suoi successori, et a nome dell' università del Commun predetto di Pinè, ha dato, cesso, locato, et in location temporale trasferito, da incominciarsi il presente anno 1678 et durerà per anni sei continui terminando l'anno 1684, alli Magnifici Pietro filius quondam Bonaventura Leonardello da Montagnaga et Francesco quondam Grisenti da Baselga et Gio Batta Broseghini ivi presenti et questa location per si et heredi accetando et ricevendo la montagna di Costalta o sia il suo herbadego da pascolare, ingiungendo et incaricando alli premissi Magnifici conduttori a dover mandrare il campivo et in quello in luogho più opportuno fare a loro comuni sue spese una casara nella forma et modo altrove in altra montagna usato e praticato, quale passato il detto termine di anni sei resti et vadi libera della antedetta Communità come anco siano tenuti et obligati mantenere li confini di detta montagna come per il passato fu sempre usato. Et questa locatione ha fatto il predetto

Magnifico Regolano come sopra per il prezzo di Ragnesi 11 per il primo anno, e gli altri anni per cadauno di essi Ragnesi 13 da darsi et pagarsi al Santo Bortholamio d'anno in anno al Regolano che di tempo in tempo sarà, senza contraddittione alcuna. A qual locatione furono premesse le solite ammonitioni et avisi fatti in publica Regola come sta nella Carta di Regola dal Antonio Dorigati saltaro di detta Communità a quale non si intende in punto alcuno pregiudicare in forma. Obligando ambe le parti per mantenimento delle cose predette tutti li suoi beni presenti e venturi et in specie esso Regolano li beni di detta Communità, si riserva la solita Regalia al Regolano per ogni anno.

Io Padre Salvador Benedetti ho scritto

A nome di Dio sia

Adi primo December 1678

Esendo che sia statto convocato in plubica Regola dalo solito saltaro la montaga di Pontara, qui personalmente li honorandi Signori Dominicho filius quondam Michel Moser della Faida Sindicho del Comun de Pinè, et Anzel filius quondam Lionado Brusegin Regolano, facendo in titulo di locacione, ha datto et affitato la montagna di Pontara in tra li suoi confini conforme è statto per il passato, a messer Vili filioli de Lorenzo di Mativi della Regnana per ani trei continui cominciando lano 1679 et 1680 et 1681, et questo è fatto per il precio de Ranesi 43, soldi 15, dicho Ranesi quaranta trei e soldi quindici al ano, et questi darli et pagarli al Sindicho over Regulano che sarà di an in ano per tutto alla festa della Madona di Settembre senza contradicione alcuna et in caso che mancasse di non pagar il primo ano, in quel mentre se intende che il detto Vili siquer

heredi sia privo di detta montagna et incontinente sia pagato al detto Sant Bortolami in dani et spese. Et questo se intende di pascolar il derbadigo che in quella si ritroverano con obigo di lasiar pascolar li bestiami di loro masi et non de forestieri et li bovi dil Comune, quelli che boscherano, et non in altra maniera con altro melior modo et ciò ogni ano debi riconoser al Regolano che sarà di ano in ano la sua regalia a così riservata.

Et questo fu in casa di me sotto scritto alla presenza di Giovan Batista filioli quondam Anzel Brusegin et Giovan filius quondam Martin della Regnana et Iori Berto di Sternigo et io Giovanbatista Ceschi ho scritto pregatto

Nel nome di Dio

Adì 11 Giugno 1679 in Pinè

Comparso personalmente il Magnifico Pietro Martinati per il presente anno Regolan della Comunità, facendo per detta Comunità e suoi successori, per titolo di locatione temporale da durarsi per un anno solo ha dato et in locatione temporale trasferito alli sottoscritti messeri Francesco di Baldessari, Alberto Giulberti, Dominico di Baldessari d'Albiano e Pietro di San Mauro di Pinè ivi presenti et in locatione temporale per il presente anno accettante, la montagna di Fregasoga fra suoi confini quali si obliga a mantenerli, quella per goder e pascolarli e questa per il prezzo di Ragnesi 40 doppo fatta la solita grida per il saltaro nel luogo solito e tre volte come al scritto. Quali Ragnesi 40 li sudetti principali et in solido hano promesso et si sono obligatti pagarli al sudetto messer Regolano o a chi si di lui medesimo di qua, e per tutto al Santo Michele anno iniziante senza contraddizione alcuna, sotto pena della fameia sua esecutiva e di pagar danni e spese in litti et fuori. Promettendo haver

quella ferma, rata et gratta giusta locatione.

Obligando reciprocamente per osservanza di ciò li suoi beni presenti e venturi alla presenza di messer Gio Batta Giovanin di Sant Mauro e Stefen filioli di Baldessar di Baldessari testimonii.

Io Stefano Brosegino ho scritto la presente recopiata dalla scrittura di Gio Batta Ceschi

Nel nome di Dio Regnana in seguito

Personalmente costituito il Magnifico Pietro Martinati Regolano della Comunità di Pinè, quale facendo a nome di detta Comunità e suoi successori, per titolo di locatione temporale da durarsi per anni tre continui, dopo la solita grida tre volte in publica Regola, ha dato et in locatione temporale transferito a Giovanni filius quondam Christan di Mattivi della Regnana presente et accettante in affitto la montagna della Regnana situata nel tener e territorio di Pinè, quella per pascolare l'herba e malgare conforme al solito fra suoi confini quali si obliga a mantenerli, e questo hano fatto nominatamente per il prezo di Ragnesi quaranta, dico Ragnesi 40, de Troni 4 e ½ l'uno, de quali il sudeto condutor di Mattivi per si et suoi heredi ha promesso et si è obligatto pagarli al predetto messer locator o suoi sucessori et farà di anno in anno durante questa locatione ogni l'amittà alla festa di Sant Bartolamio et l'altra mettà al Sant Michele, et ciò senza contradicione alcuna sotto pena della fameia, via

secutiva et suma intima di pagar danni, spese, interessi in lite et fuori. Promettendo haver ferma, rata et gratta la presente locatione a quella per si o heredi non contrafar o contravenir in niun modo sotto pena del doppio. Obligando esso di Mattivi tutti li suoi beni presenti e venturi in libera eletione sempre del predetto Messer Regolano o successori, et così. Con patto che la casara e casello sii mantenuto conforme per il passatto.

A qual cose fu sempre presente messer Christan filius quondam Bonaventura Grof di detto logo e sapendo alle cose premesse non esser di niun conto obligato, ma a pregeri del antecedente di Mattivi volendosi obligare, si obliga et si è obligatto, promette et ha promesso che il già detto di Mattivi adempirà et otterrà quanto di sopra ha promesso, altrimenti promette esso Grof come sigurtà principale et in solidum il tutto assicurare et adempire sotto l'obligatione parimente di tutti li suoi beni presenti et venturi in libera eletione della Carta. La qual sigurtà presente

conservarla senza danno sotto l'istessa obligatione di tutti li suoi beni.

Et ciò fu in Baselga di Pinè et stuaa della casa del presente messer Regolano, un giorno di domenica li 14 Gennaio 1680, indizione terza, alla presenza di Giorgio Zanchanar et Vigilio di Anesi tistimonii.

Io Steffano Brosegino ho scritto la presente.

Pagerà ogni anno la solita regalia al Regolano et sarà di anno in anno

Nel nome di Dio scorendo lano dopo la Natività del Signore 1681 giorno di domenica, indizione quarta, nella Villa di Baselga di Pinè et stua della abitazione di me sottoscritto alla presenza del Molto Reverendo Signor Don Antonio de Laurentii capelano di Pinè et Dominico Tenuti di Rizolaga testimoni pregatti.

Personalmente costituito il Magnifico messer Matthe Bortolotto Regolano del anno presente del Comun di Pinè, qual facendo a nome proprio e di detto Comun di Pinè et suoi sucesori per tittolo di locatione temporale da durarsi per anni tre continui cioè 81, 82, 83 inclusivo, ha dato in locatione temporale trasferito a messeri Silvestro filius quondam Gio di Silvestri, Antonio filius quondam Vigilio di Simonii, Michel filius quondam Antonio di Gothardi ambe da Sevignano in solidum ivi presenti per si et a nome di tutti li suoi convicini, in locatione temporale acetanti ad affito, la Fassa di Ceramont per pascolare l'erba e folia con qualsivoglia sorte di bestiame e non altrimenti per il sudetto tempo si no alli confini quali si obliga oservare et mantener quelli dando anche licenza esso messer Regolano se caso il bestiame li scampasse per una volta o due fori dalla affitanza

non posi questi pignorare et ancho se si perdesero ma se caso volesse quelle mandar a posta posi esser pignorati et castigati come parla et costa nella nostra Carta di Regola et ad arbitrio del Regolano. Et questa locatione ha fatto perchè al incontro essi messeri Silvestro, Antonio, Michel in solidum et a nome di tuto il suo Comune per si et sucessori sui ha promesso et si hè obligato dare et pagare al sudeto Magnifico Regolano o suoi sucesori che sarà di ano in ano et onni anno al Santo Michaelo per ragione di affitto Ragnesi dieci, Troni due, Soldi dieci, dico Ragnesi 10, Troni 2, Soldi 10, quali Ragnesi da Troni 4 e ½ luno et ciò senza contraditione alcuna o figura di giudicio sotto pena di pagar danni, viagii, interesii da un viaggio solo in poi che quello faci elo messer Regolano interesi, spese in lite et fuori, promettendo haur ferma, rata et gratai a presente locatione, a quella non contrafare o contravenir sotto pena del dopio et di pagar dani, come sopra si obligano essi messeri Silvestro, Antonio, Michel in solidum li suoi beni presenti et venturi in mantenimento delle cose tutte in libera eletione, et così con ogni melior modo.

In fide Gio Maria di Franceschi fui presente et ho scritto e pregatto

Nel nome di Dio scorendo l'ano dopo la Nattività del Signore 1681, inditione quarta, in giorno di domenica li 14 Dicembre nella casa della abitazione di me sottoscritto alla mia presenza di Giorgio filius quondam Pietro Zanchanar di Tresilla, Ogniben quondam Giovanni di Ognibeni, Ogniben filio di Grisent di Grisenti tutti due da Baselga testimoni pregati.

Personalmente costituito il Magnifico messer Matthe filius quondam Nicolò Bortoloto da Rizolaga di Pinè, con lasistenza sempre ancho di Bortol filius quondam Biasio Giovanino Sindico, conosendo che sia statta proclamata la montagna di Pontara le solite tre volte nei giorni festivi dal saltaro del Comun conforme luso di detto Comune, ha dato et in virtù di locatione temporale locato a Vigilio filio di Lorenzo di Mativi della Regnana di Pinè per la soprascritta montagna di Pontara, et questo ha fatto esso Magnifico Regolano a nome proprio et sucesori di detta Comunità, perchè al incontro esso Vigilio di Mativi paga annualmente al sopradetto messer Regolano o sucesori che di ano in ano sarà col Santo Michaelae over sua ottava, Ragnesi quaranta due da Troni 4 e ½ luno, dico Ragnesi 43

in tanti contadi senza contraditione alcuna soto pena della familia mia ventura sumarà anzi sumandone et a refare ogni et quale. Qual locatione ha da durarsi per anni cinque continui dando principio lan 1682 et fenirà lano 1687 obligandosi esso Vigilio di meliorare la sopradetta montagna et non deteriorare, mandrarla conforme si usa sempre nel detto Comune, mantinirli li confini; vertendo però che essa locatione sintende lerbadego di quella di pascolarlo la con qualsivoglia sorte di bestiame. Obligando messer Regolan presenti di detto Comune et sucesori mantener la presente locatione, haver ferma rata, grata. Sotto obligatione esso Vigili di Mattivi in mantenimento delle cosse sudette tutti li loro beni presenti et venturi

In Fede Giovanni Maria Franceschi ho scritto pregato et dato la copia al Signor Vigilio Mattivi.

Nel nome di Dio

Esendo stato fatto la locacion di Pontara a Vigili di Mattivi come qui davanti apare, esendo stata fata per ani cinque, ma non si pol farla più che per ani trei come costa nela Carta di Reghola, per non pregiudichar a quella acho si mi soto scritto come Regholan del ano presente ghe la facio che il posia ghoder sol per ani trei et non più nel modo et forma per il pascholar et ancho il paghar come in quella costa et parla et non in altro modo.

Ciò fu in casa di me sotto scritto un giorno di giove di li 7 Maggio 1682 alla presenza di Michel di Valentini delle Piacce, abita a Tresila, e di Zuan e Piero filii quondam Zuan Sighel di Miola testamoni

Io Francesh Grisent Regholan

Nel nome di Dio scorendo lano dopo la
Natività del nostro Signor 1682, indicion quarta, un giorno di giovedì li 6 di Maggio
nela casa et abitacion di me sota scritto ala presenza di Michel di Valentini dele
Piacce, abia a Tresila, e di Zuan et Piero filii quondam Zuan Sighel di Miola
testamoni.

Personalmente costituito il Magnifico messer Frances Grisent come Regholan del
Comun, col consenso di messer Giacom Grisent Sindicho, col consenso ancho deli
Giurati dele vile, esendo che sia stata porchiamata la montagna di Stramaiol nel
piacca solita trei volte, a dato in virtù di locacion temporale a Vigili di Mattivi della
Regnana di Pinè la sopra scritta montagna di Stramaiol, per questo a fato il deto
messer Regholan a nome propi et di sucesori del deto Comun, per che alincontro eso
Mattivi debi paghar di afito di deta montagna Ragnesi 33 nel tempo di Sant Martin
del ano presente in pronti dinari et non in altra maniera, et questo sono data solo per
lano presente et non più, solo per pascholarla conforme sono stata per il pasato

et non il altra maniera per mantenimento di questo di questo tuti li soi beni presenti et venturi, et ancho con la solita regalia.

Io Francesh Grisent Regholan

Nel nome di Dio

Personalmente costituito il Magnifico Francesh Grisent Regulano et messer Giacom Grisent Sindico della Comunità di Pinè quale facendo a nome di detta Comunità et sioi sucesori per tittolo di locacione temporale da durari per ani tre continui, doppo la solita grida tre volte in plubica Regola, ha datto et in locacione temporale trasferito a Linoardo e Dominico fratelli filioli di Linenardo di Anesi di Tersila di Pinè presenti et acetanti in affitto la montagna della Regnana situata nel tener di Pinè qula per pascolare e herba e malgare conforme al solito fra i sioi confini, quali si obliga mantenerli e questo hano fatto nominatamente per il preio di Ragnesi quaranta doi, dico Ragnesi 42, di Troni 4 e ½ luno, de quali li sudeti condutori di Anesi per si e soi heredi ha promeso et si è obligati pagarli al presente messer locator o suoi sucesori che sarà di ano in ano durante questa locacione ogni l'amita alla festa di Sant Bortolamio et l'altra mettà al Sant Michel et

ciò senza contradicion alchuna, sotto pena della fameia mia secotiva et sumari di paghar dani e spese, interesi in lite et fuori, prometendo di aver ferma, rata et grata la presente locacione a quella per si o heredi non contra fare né contra venir in niun modo sotto pena del dopio, obligando esi di Anesi tutti li sioi beni presenti et venturi in libera elecion sempre del predeto messer locator e Regolan e sucesori, et così. Con patto che la cassara siano mantenuta come per il pasà.

Et ciò fu in Basselgha di Pinè et stua dela cassa di me sotto scritto un giorno di luni li 31 Agosto 1682 alla presenza di Vigili di Anesi di Tersia e di Pietro filius quondam Zuan di Ognibeni di Baselgha testamoni.

Io Francesh Grisent Regolan scrisi la presente et pagherà la solita regalia al Regolan che sarà di an in ano.

Nel nome di Dio l'anno della sua Natività 1683, indicione sesta, li 4 del mese di Aprile nella Villa di Baselgha et casa di me infrascritto alla presentia delli Giovanni Antonio filius quondam Bartholamè Bernardi et Christan Zeni ambi del Grillo di Montagnagha, testimoni pregati.

Ivi personalmente costituiti Nicolò filius quondam Giacomo Benedetti Regolano et Matthè filius quondam Mauritio della Casa Granda Sindico della Communità di Pinè, quali facendo per si et loro successori, a nome dell'Università di Pinè, et con il consenso delli Giurati della medema, con l'assistenza di Georgio della Picola Giurato della Villa di Rizzolagha, hanno dato et in locatione temporale da durarsi per anni tre prossimi incominciando l'anno presente 1683 et terminando l'anno 1686, hanno trasferito a Matthè filiolo di Lorenzo delli Matthivi della Regnana ivi presente et questa locatione per si et heredi suoi accetante et ricevente la montagna di Stramajol situata tra suoi confini et sopra li masi della sudetta Regnana, quella secondo il costume della Communità gridata et publicata in solita Regola tre volte in giorni festivi dal solito saltaro, et quella a pascolare et usufruire solamente l'herbadegho secondo il tenore de precedenti altre locationi, et non altrimenti. Et questa locatione han fatto li premissi Regolano et Sindico a nome come sopra perchè all'incontro detto Matthè Matthivi conduttore per si et heredi annualmente e per ogni et cadauno delli sudetti tre anni ha promesso et s'è obligato pagare in beni contanti per et a nome d'affitto fermo al sudetto Regolano, Sindico et successori, Ragnesi quaranta uno, dico Ragnesi 41, de Troni quatro e mezo l'uno et per il primo anno fare opere tre di sua persona a spese però del Commune per rimettere et accomodar la casara et casello di essa montagna secondo dal Regolano sarà comandato. La mettà delli quali Ragnesi 41 ha promesso et sarà tenuto esso conduttore dare, pagare et sborsare nella festa di Sant Christofforo alli 25 di Luglio ogni anno et l'atra metà al Sant Michelle o fra la di lui ottava, senza contraditione et sotto pena della mia essecutiva summaria, et summarissima, et di rifare danni, spese et interessi in lite et fuori. Promettendo haver ferma

rata et grata la presente locatione, a quella per si co heredi non contrafare o contravenire in modo alcuno, sotto pena del doppio.

Obligando esso delli Matthivi a mantenimento delle cose sopradette tutti li suoi beni presenti et venturi, in elletione sempre di essi Regolano, Sindaco a nome come sopra, et sucessori in forma, et così. Qual accordo prezzo et patti sopra notati sono seguiti per intervento et interposizione delli Magnifici Gio Batta Giovannini elletto per la parte del sudetto conduttore et Angelo Broseghino per essa Comunità ivi presenti et così haver accomodato riferendo così laudando et accetando ambe parti. Pasando perciò all' eccetione di poter dir di non haver fatta la presente locatione prezzo et patti sopra accordati et convenuti et ad ogni altra sua raggione. Alle quali cose continuamente fu presente messer Gaspero filius quondam Michel Gardizzolla detto di Prada, quale sapendo alle cose suddette non esser tenuto, né obligato, volendo però a preghieri del sopra nominato di Matthivi conduttore, si è obligato sigurtà principale, principalmente et in solidum, promettendo che esso Matthivi attenderà, osserverà et adempirà tutte le cose come sopra promesse, altimente esso del suo proprio ha promesso attendere, osservare et adempire sotto l'obligatione de beni suoi presenti et venturi in ellettione. Qual sigurtà Gardizzolla esso dalli Matthivi ha parimente promesso mantenere et conservare senza danno sotto l'istessa obligatione. Passando perciò essa sigurtà a beneficio della Legge et apta del D. ad hac ita de duobus, et pluribus Rei deben et signanti al beneficio dell'esecuttione sichè esso Regolano et sucessori possino a suo placito tenirsi per conseguire essi Ragnesi 41 contro di chi di essi due come sopra obligati li parerà e piacerà. Con patto però espresso tra di essi Gardizzolla et delli Matthivi, che manchando esso delli Matthivi a pagare la prima ratta al tempo come sopra messo, che essa sigurtà habbia raggione, et possi conseguire la intiera satisfattione et total pagamento annuo di essi Ragnesi 45, con li mezi di raggione, si come

anco mancando al Santo Michelle a dare parimente come sopra l'integral pagamento possi la medema sicurtà oltre il poter conseguire quel tanto esso delli Matthivi sarà debitore per mezzi esecutivi, andarsene al possesso attuale di essa locatione sotto però li patti et oblihi sopra espressi, et così a lode di Dio. Pagherà il conduttore la solita regalia al Regolano.

Io Padre Salvador Benedetti alle cose premesse fui presente quelle ho scritte, et lette alla presentia di essi testimoni et parti. In fede del che mi son sottoscritto.

Fregasogha

Nel nome di Dio l'anno doppo la sua santa Natività 1683, inditione sesta, un giorno di lunedì li 25 del mese di Marzo, nella Villa di Baselga di Pinè et casa di me infrascritto, alla presentia di messer Grisent filius quondam messer Ogniben Grisenti, et messer Biasio figliolo di messer Giosepe Viliotti ambidue di Pinè testimoni. Personalmente ivi costituito Nicolò filius quondam Giacomo Benedetti Regolano della Communità di Pinè con la continua presenza di messer Angiolo Broseghino Giurato di Richaldo et messer Bonaventura Grisenti Giurato della Villa di Baselgha, con il consenso anco et parolla delli altri Giurati di detta Communità, facendo per si et successori suoi per titolo di locatione temporale che durerà per anni tre prossimi e continui, incominciando l'anno presente 1683 et terminando l'anno 1686 inclusivi, ha dato et locato a messer Gio Batta filius quondam altro Gio Batta Giovannino di Rizzolagha di Pinè presente, et in locatione a nome del molto Nobile Signor Leonardo dell'Albera Regolano della Magnifica Communità di Lavis, Pressano e consorti, asserendosi dal medemo esser assonto Procuratore in voce a questo atto e perciò de rato, promette nelli proprii suoi beni in forma

accetante la montagna di Fregasogha et come con tutte le sue ragioni alla medema aspettanti, et solito in antecedenti locationi quella tre volte conforme al costume di questa Communità gridata in publica Regola dal solito saltaro in giorni tre festivi. Ad haver, tener et usufruire in forma, et quella migliorare et non deteriorare, mantener li confini. Et questa locatione ha fatto il predetto Regolano di Pinè, perchè all'incontro esso Magnifico Gio Batta Giovannino a nome come sopra et de successori del prenominato Signor Regolano dell'Albera, ha promesso che il medemo Signor Regolano et di lui successori pagheranno annualmente per et a nome d'affitto fermo Ragnesi sessanta uno, dico Ragnesi 61, de Troni 4 e $\frac{1}{2}$ per cadauno, et a suoi danni et spese nella festa di Sant Michelle o fra la sua ottava questi porterano et sborserano quivi in Pinè al predetto locatore et successori; altrimenti esso del suo proprio pagare et sborsare li sudetti Ragnesi 61 sotto le pene solite di ragione et di rifare danni spese et interessi. Sarà però obligata la Communita di Pinè a tutte sue spese mantinir accommodata la strada, ponti, casara et casello del latte sotto la pena di pagare in mancanza li danni alla sudetta Communità di Lavis et consorti, no altrimenti. Rammentando, promettendo, obligando esse parti li beni di esse Communità et d'avantaggio et in specie esso Giovannino ita tamen ut nec in miglior a mantenimento delle cose premesse ha obligato tutti li suoi proprii beni presenti et venturi. Con patto espresso che mancando esso Signor Regolano dell'Albera o successori a fare il pagamento nelle forme et tempo premessi possi et habbi ragione esso locatore et successori essigere esso danaro contra esso messer Gio Batta Giovannino o di lui beni et altrimenti volendosi portare in Lavis a conseguimento di essi Ragnesi 61 annui, una o più volte, in tal caso sarà obligato il Signor Regolano di Lavis, Pressano

che a tal tempo sarà pagare al locatore stipulante anco a nome de successori per ogni viaggio a posta fatto un Tallero, et tanto ha obligato il sudetto messer Giovannino a nome come sopra.

Io Padre Salvador Benedetti alle cose premesse fui presente quelle pregato ho fedelmente scritto, et letto alla presenza di esse parti et testimoni A. L. D. at deip.

Regnana

Nel nome di Dio l'anno della sua incarnatione 1683, inditione sesta, li 20 del mese d'Aprille nella Villa di Baselgha et camera della casa di me infrascritto alla presentia di Benedetto Benedetti et Gaspar Moltrer testimoni.

Ivi personalmente costituito Nicolò di Benedetti Regolano del Comun di Pinè, con la continua presentia delli honorandi messeri Angiolo Broseghino Giurato di Richaldo, Bonaventura Fidel Giurato di Vigho et Giovan Boligho Giurato di Miola, Ville di detto Commune, facendo a nome proprio et della sudetta Communità con il consenso avuto anco delli altri Giurati e per li di lui successori, per titolo di locatione temporale che durerà per anni tre prossimi continui, incominciando l'anno presente et terminando l'anno 1686 inclusive, ha dato, locato la montagna della Regnana situata tra suoi confini et sopra li Masi detti della Regnana di detto Commune, a Leonardo figliolo d'altro Leonardo di Anesi di Tresilla ivi presente et tal locatione per si et heredi et anco a nome di Domenico altro suo fratello stipullante et ricevente, per il quale ha promesso de rato nelli propii suoi beni, non ostante qualunque altra locatione fattali nell'anno passato 1682 li 31 d'Agosto sopra descritta, essendo quella fatta contro ogni raggione, et contro il tenore del Statuto et Carta di Regola di detta Communità al capitolo secundo addittionale, concesso et confermato dall' Etcellenza Reverendissima di Sigismondo Alfonso di felice memoria Prencipe di Trento, et perciò nulla, e di niun valore. Essendo detta montagna della Regnana gridata et publicatta in publica Regola tre volte et in giorni tre festivi conforme al solito costume di questa Communità. Ed haver, tener, posseder et usufruir l'herbadegho secondo il tenore dell' antecedenti et passate locationi, né altrimenti. Qual locatione ha fatto il sudetto Regolano a nome come sopra et presenza delli sudetti

Giurati perchè all'incontro esso di Anesi, a nome anco sudetto ha promesso et s'è obligato dare pagare et sborsare all sudetto Regolano et successori per ogni et cadauno delli sudetti tre anni in pronti e contanti per tutta la festa di Sant Michelle, o sua ottava, Ragnesi quaranta sie, dico Ragnesi 46.

Così aggiustato dalli Magnifico Gio Batta Giovannino di Rizzolagha, per la parte della Communità, et Gio Antonio parimente Giovannino di San Mauro per la parte del detto di Anesi eletti assenti, così però esse parti Regolano, Giuratti et di Anesi haver aggiustato, riferendo et laudando et questo massime fu fatto a scanso di lite et contrasto, che haverà o ver è ora per esser messo dalli sudetti di Anesi in virtù dell' antemessa locatione dell'anno passato fatta da Francesco Grisenti che fu Regolano del medemo anno. Con obligatione però sempre in gionta al sudetto conduttore et fratello a dover mantenerne li confini di detta montagna della Regnana sopra locata, mandar il campivo, ove più sarà parso aver bisogno ove da quello tradur possi le grasse che ivi si faranno, né quelle ad altri vendere over alienare sotto pena di pagare li danni che essa Communità in modo alcuno può patire. Si che quella montagna debban essi di Anesi meliorare et non deteriorare, ma quella di ben in meglio promuovere con il patto però espresso che esso conduttore sia tenuto lasiare pascolare li bestiami di quelli di detti masi della Regnana et altri di esso Commune conforme al passato fu usato et praticato in essi pascoli di essa montagna. Rammentando perciò esso di Anesi come sopra all'accettazione di non haver ricevuto la sudetta locazione per il prezzo sudeto et patti in quella espressi. Obligando a mantenimento delle cose sudette esso Leonardo di Anesi a nome come sopra anco

tutti li suoi beni presenti et venturi in ellettione del Commune, in forma, et pagarà al
Regolano la solita regalia.

Padre Salvador Benedetti alle cose predette fui presente quelle ho scritte et lette alla
presenza d'esse parti et testimoni in lode di Dio

Nel nome di Dio scorendo lano dopo la Natività del Signore 1684, inditione settima, in giorno di domenica nella Villa di Baselga di Pinè casa della abitazione di me sottoscritto nella stua a volt alla presenza ivi di Cristel filius quondam Thomas Fedel Giurato di Miola, Gio Maria quondam Martin Cristelon della Regnana, Ogniben filio di Grisent Grisenti testimoni pregati.

Personalmente costituito il Magnifico messer Cristel dal Puel Regolano del presente anno del Comune di Pinè, con la asistenza del Magnifico messer Gio Batta di Bernardi Sindaco parimente del anno presente, facendo a nome proprio et di detta Comunità et sucesori con la licenza hauta anco di tutti li Giurati di essa Comunità, essendosi statta proclamata la montagna di Pontara li soliti tre giorni festivi al logo solito dal saltar di detta Comunità, ha dato et in virtù di lochatione locato, trasferito a Vigilio filiolo di Lorenzo di Mathivi della Regnana a nome proprio et di suo padre et heredi presente et accetante, l'erbadago della sopra nominata montagna di Pontara da pascolare quella annualmente conforme al solito et questo ha fato perchè al incontro eso Vigili Mathivi paghi anualmente ad essa Comunità over al Regolano che sucedaranno di anno in anno Ragnesi quarantacinque da Troni 4 e ½ luno, dico Ragnesi 45, con contanti al Santo Michelle. Qual locatione ha da durarsi per anni tre continui, ha dato principio al

Michelle passato del presente anno 1684 et fenirà al medemo tempo l'anno 1687 inclusive, con l' obligazione a detto Vigillio di dover ogni anno mandar il campivo di essa montagna, mantinir li confini di quella, obligando essa parte la presente locatione haver ferma, rata et grata a quella non contrafare sotto pena del dopio pretio della summa contenuta del affitto sotto obligatione di ambe le parti di tutti li loro beni presenti et venturi, tanto di essa Comunità come di esso Vigilio a nome suo et paterno ivi ellete, con dover dar al solito Regolan la solita regalia di anno in anno.

In fede Giovanni Maria Franceschi ho scritto pregato et letto et dalle parti fu laudato ad laude D.B.V.Ma.

Nel nome di Dio.

Fossa fenite lan 1687

Personalmente constuito messer Iacomo filius quondam Sigismondo Moser della Rauta Regolano del Comun di Pinè, facendo a nome proprio et del honoranda Comunità di Pinè et sucesori, ha dato et in virtù di locatione temporale locato et affittato al Magnifico messer Cristan filius quondam Giovanni Fedrigi da Segonzan, heso habita a Sevignan, facendo ancora lui a nome proprio et come Regolano di Sevignano per si et sucesori stipulante et acetante l' erbadego della montagna della Fassa di Ceramont di quella poter pascolare con ogni et qualunque sorti di bestiame fra li soi confini, conforme sonno stato anco per il pasato, con obligo di dover mantener li detti confini di detta montagna e questo ho fatto perchè al incontro esso messer Cristan filius quondam Giovanni Fedrighi a nome come di sopra et di sucesori pagi et pagar deba al soprannominato messer Giacom Moser o suoi sucesori che sarà di anno in anno, Ragnesi dieci per il primo anno et Ragnesi dieci

et Troni due, Soldi dieci per li altri due anni, dico per il primo anno Soldi 45 et li altri due anni Ragnesi 10, Troni 2 e $\frac{1}{2}$ prometendo di pagarli con contanti al tempo di Santo Micheallo o sua ottava, altrimenti non pagando al medemo tempo facendo viagii sarà tenuti a pagarli tal viaggi quello sarà di ragione; qual locatione ha da durarsi per anni tre continui et darà principio l'anno presente 1685 et fenerà l'anno 1687 inclusive. Puose dentro deta lochatione quella haver ferma ratta et grata et niun a quella contrafare né contravenire senza pena del dopio. Obligando in mantenimento delle cosse sudette tutti li suoi beni del una et l'altra Comunità in forma, et con questo et con ogni altro melior modo.

Ciò fu nella Villa di Baselga di Pinè cassa di me sottoscritto in giorno di domenica li 29 Aprile 1685 alla mia presenza et di Giorgio quondam Francesco di Franceschi, Vigilio di Mativi della Regnana testimoni pregati

In fede Giovanni Maria Franceschi ho scritto le cose pregate et dalli pariter laudato

Nel nome di Dio al 21 Ottobre 1685

Indizione ottava, giorno di domenica nella Villa di Baselga di Pinè casa della abitazione di me sottoscritto alla presenza ivi del Magnifico messer Pauol di Gasperi Sindico di Pinè, Bortolamio Giovanin Giurato di Rizolaga testimoni pregati.

Personalmente messer Giacomo Moser Regolano del presente anno del Comune di Pinè, facendo per si et sucesori et a nome di tutta la Comunità ha dato, da et affitta a Mathe di Mathivi della Regnana la montagna di Stramaiol fra suoi confini cioè l'erbadego di quella di poter pascolare l'erbadego di quella et non in altro modo, qual locatione ha da durarsi per anni tre prossimi venturi dando principio l'anno 1686 et finerà l'an 1689 inclusive, con patto però che detto Mathe di Mathivi pagi annualmente al Magnifico messer Regolano che sarà di anno in anno Ragnesi quarantasette da Troni 4 e ½ luno, assieme con la sua solita regalia, dico Ragnesi 47, li qualli Ragnesi doverà esser pagati per la methà al Santo Cristoforo et l' altra methà per tutto l'otava del glorioso Santo Michaello Anrchangell

obligando eso Mathe in mantenimento delle cosse sudette tutti li loro beni presenti et venturi in ellezione di essa Communità, prometendo essa locatione ambe le parti quella haver ferma, ratta et grata et a quella non contrafare né contravenire né per sé né per altri sotto obligatione dambe le parti di tutti li loro beni et di detta Communità presenti et venturi.

Alle qualle cose fu et son stati sempre continuamente presenti messer Giorgio quondam Giovanni della Picola di Campo Longo sapendo bene et ha inteso alle cose sudette non esser tenuto né men obligato, ma bensì ha pregiere di detto Mathe di Mathivi si sono costituito sigurtà principale et in solidum prometendo che eso Mathe adempire alle cosse sudette et pagarà. Altrimente promete lui del proprio adempire et pagare quanto di sopra prometendo esso Mate conservar essa sigurtà senza dani sotto obligatione di tutti li loro beni presenti et venturi in elletione.

Con obligo di mandrar il campio.

In fede Giovanni Maria Franceschi ho scritto pregato

Nel nome di Dio scorendo l'ano dopo la Natività del Signore 1685, indizione ottava, in giorno di domenica nella Villa di Baselga di Pinè casa di me sottoscritto alla presenza ivi del Magnifico messer Pauol di Gasperi Sindico di Pinè et di Bartolamio Giovanin Giurato di Rizolaga testimoni pregati.

Ivi personalmente il Magnifico messer Giacomo Moser Regolano del presente anno del Comun di Pinè, facendo per si et sucesori et a nome di tutta la Comunità di Pinè, ha dato et in virtù di locatione temporale locato a Valentin filius quondam Cristel di Mathivi della Regnana, hora habita a Tresilla di Pinè, la montagna della Regnana fra suoi confini cioè l'erbadego di quella per pascolar et non in altro modo, con obligo anco di dover mantener li confini di quella et mandrar il campivo ogni anno et questo ha fatto esso messer Regolano perchè al incontro esso Valentin di Mathivi pagi annualmente al Regolano che sarà di anno in anno Ragnesi cinquanta da Troni 4 e $\frac{1}{2}$ luno, dico Ragnesi 50, et questi doverà eser pagati per la methà al Santo

Cristoforo et l'altra methà per tutto l'ottava di Santo Michaello Arcangelo assieme con la solita Regalia al medemo Regolano sotto obligatione di tutti li loro beni presenti et venturi in elletione. Qual locatione ha da durarsi per anni tre continui dando principio il prosimo anno 1686 et fenirà l'anno 1689 inclusive, prometendo esse parte che essa locatione haver ferma rata et grata et a quella non contrafare né contravenire sotto obligatione di tutti li loro beni presenti et venturi et di essa Comunità.

Alle qualle cose fu et son stato sempre continuamente presente Leonardo filio di altro Leonardo di Anesi sapendo bene et ha inteso non eser tenuto alle cose sudette né obligato, ma bensì a pregiere di esso Valentin Mativi si sono costituito sigurtà principale principalmente et in solidum, prometendo che eso Valentin pagará et adempirà alle cosa sopra dette altrimenti promette del suo proprio a adempire et pagare quanto di sopra sotto obiligatione di tutti li loro beni presenti et venturi prometendo esso Valentin conservar la sudeta sigurtà senza dani sotto obligatione di tutti li loro beni presenti et venturi.

Giovanni Maria Franceschi

Nel nome di Dio scorendo lano dopo la sua Natività 1686 li 25 Marzo un giorno di luni di in Baselgha di Pinè nella casa di messer Ogniben Grisent alla presenza di messer Ogniben Grisent et Dominich suo e di Gasper Moltrer tuti di Pinè testimoni.

Ivi personalmente messer Ventura Grisent Regolan della Magnifica Comunità di Pinè con la presenza di messer Piero Sighel Sindicho di detta Comunità facendo per si e sucesori e a nome di tuta la Comunità di Pinè, a dat et in virtù di locazione temporanea locato a messer Grisent filius quondam messer Ventura Lionardel da Lerla per si et sioi heredi e a nome ancho di messer Andrea Cacharia di Povo non presente, la montagna di Costalta tra li sioi confini come si è sta per il passa cioè solo l'erbadegho di pascholar che in quela si tiene et non il altro modo con obligho di mantener li sioi confini che in quela si contiene et questo ano fatto a lincontro del messer Regolan che il deto messer Grisent e i soi heredi paghi annualmente al messer Regholan che sarrà di an in ano Ragnesi

siedeci, dico Ragnesi 16, di Troni 4 e $\frac{1}{2}$ lun e questi doverà esersi paghati a Sant Bortolamè in pronti dinari e non in altra maniera, in sieme colla sua solita regalia al medemo Regolan sotto obligacion di tutti li loro beni presenti e venturi. La qual locacion averà di durar per ani tre continui dando precipi il prosimo ano 1686 fornirà lano 1688 inclusive, prometendo esse parti che essa locatione averà ferma, rata e grata e a quella non contrafare e contravenir sotto obligazione di tutti li loro beni presenti et venturi e di deta Comunità

Io Francesh Grisent

Nel nome di Dio adì 7 Novembre 1688, indizione nona, un giorno di dominicha nella Vila di Baselgha di Pinè casa e abitacione di messer Ogniben Grisent alla presenza deli Piero di Anesi di Tersila e Vetor di Anesi di Richalt Giurati dele Vile e di messer Ogniben Grisent testimoni preghati

Ivi personalmente costituito il Magnifico messer Francesh Grisent Regholan del presente ano del Comun di Pinè, facendo per si e sucesori e a nome di tuta la Comunità di Pinè, a dato e in virtù di locacion temporale locato a Valentin filius quondam Cristel di Mattivi dela Regnana abitante a Tersila di Pinè, la montagna della Regnana fra sioi confini cioè l'erbadegho di quella per pascholar e non in altra modo con obligho di mantener li sioi confini di quela e mandrar il campivo ogni ano a ogni possibil. E questo a fat il detto Regholano perchè alincontro esso Valentin di Mattivi paghi ogni ano al Regholan che sarà di ano in ano Ragnesi cinquanta doi, dico Ragnesi 52, di Troni 4 e $\frac{1}{2}$ lun e questi doverà eser paghati per la mità al Sant Cristofol e l'altra mità per tutta la ottava di Sant Michel Archangelo con solita reghalia al medem Regholan sotto oblighacion di tutti li sioi beni presenti e venturi tanto moboli come stabeli in elezione del medesimi Regholan. La qual locacione ano di durar per ani tre dando prencipio lano 1689 e fornirà lano 1691 inclusive, prometendo esse parti che esa locacion abi ferma, rata e grata

e a quella non contrafare né contra venir sotto pena di tutti li loro beni presenti e venturi e di essa Comunità.

Alle quale cose fu e è sempre presente e son stato sempre continuatamente presente Lienardo filius quondam altro Lienar di Anesi di Tersila di Pinè sapendo bene e ano inteso non esser tenuto alle sudete né obligha, ma ben si a preghieri del deto Valentin Mattivi si sono obligha e costituito principale e princimalmente e in solido prometendo che eso Valentin non paghino e adempirà ale cose sudette altrimenti promete del suo proprio, adempirà e pagherà del suo proprio e adempirà come di sopra sotto oblighacion di tutti li sioi beni presenti e venturi in elecion.

Prometendo eso Valentin di mantener la deta seghurtà senza dani con pato ancho deto Valentin abi di mantener li coperti del suo senza spese del Comun e ancho non posi vender grasa fora dela fitanza sotto pena di paghar dani e spese.

Io Francesh Grisent Regholan scrisi

Nel nome di Dio adì 6 Dicembre 1688 in giorno di dominica nella Villa di Baselga di Pinè et casa o habitatione di messer Ogniben Grisenti, alla presenza di messer Francesco della Casa Granda di Bedol Giurato di detta Villa et messer Ogniben filius quondam altro messer Ogniben Grisenti di Baselga et Giovanni Sigel di Miolla et di meco sottoscritto tutti di Pinè.

Ivi personalmente costituito il Magnifico messer Francesco Grisenti Regolano del presente anno del Commun di Pinè, facendo per si et successori e a nome di tutta la Communità di Pinè, ha dato et in virtù di locatione temporale locato a Giovan filius quondam Christel di Mattivi della Regnana di Pinè, la montagna di Pontara fra li suoi confini, cioè l'herbadego di quella per pascolar et non in altro modo, con obligo di mantener li suoi confini di quella e mandrar il campivo ogni anno a ogni possibile. Et questo ha fatto il detto Magnifico messer Regolano perchè al incontro esso Giovanni di Mattivi pagi ogni anno al Regolano che sarà di anno in anno Ragnesi quaranta sei, dico Ragnesi 46, di Troni quatro et mezo l'uno. Et questi doverà esser pagati al Santo Michele Archangelo colla solita regalia al medemo Regolano, sotto obligatione di tutti li suoi beni presenti et venturi, tanto mobili come stabili, in elettione del medemo Regolano. La quale locatione ha da durare per anni trei, dando

dando principio l'anno 1689 e fornirà l'anno 1691 inclusive, promettendo esse parti che detta locatione habbi ferma, rata e grata e a quella non contrafare né contravenire sotto pena di tutti li loro benni presenti e venturi e di essa Communità.

Alle quali cose fu, è sempre presente e son stato sempre continuato presente Andrea filius quondam Battista Andreata delli Caselli, o sia delle Piazze di Pinè, sapendo bene e hanno inteso non esser tenuto alle sudette né obligato, ma bensì a pregieri del detto Giovanni Mattivi si sono obligato e costituito principale e principalmente et in solido, promettendo che se esso Giovanni non paggerà il detto Andrea adempirà alle cose sudette, altrimenti promette del suo proprio, come di sopra, sotto obligatione di tutti li suoi beni presenti e venturi in elettione.

Promettendo esso Giovan di Mattivi di mantener la detta sigurtà senza danni et spese etc. In fede

Io Giovanni Ceschi ho scritto
d' ordine delle parti

Nel nome di Dio adì 29 Dicembre 1688 un giorno di merchordì nella Vila di Baselgha di Pinè e cassa e stuaa di messer Ogniben Grisent alla presenza deli messeri Piero di Anesi di Tersila Giurato e Battista filiol di Dominich di Franceschi di Baselgha e di me soto scrit.

Ivi personalmente costituito il Magnifico messer Francesh Grisent Regholan del presente ano del Comun di Pinè, facendo per si e sucesori e a nome di tutta la Comunità di Pinè, a dato e in virtù di locacine temporale locato a Matte filius quondam Lorenz di Mattivi dela Regnana di Pinè, la montagna di Stramaiol fra li sioi confini cioè l'erbadegho di quela per pascholar e non in altro modo. Con obligho di mantenir li confini di quela e mandrar il campivo a ogni ano, a ogni posibil e questo a fato il deto Regholano per che alincontro esso Matte di Mattivi paghi ogni ano al Regholan che sarà di ano in ano Ragnesi quaranta sette, dico Ragnesi 47, di Troni 4 e $\frac{1}{2}$ lun e questi doverà esser paghati per lamità al Santo Cristofol e l'altra mità

per tutta la ottava di Sant Michel Archagelo con la solita reghalia al medemo Regholan sotto oblighacion di tutti li sioi beni presenti e venturi tanto moboli come stabili in elezione del medem Regholan. La qual locacione ano di durar per ani trei dando prencipio lano 1689 e fornirà lano 1691 inclusive, cioè di tempo di pascholar. Prometendo esse parti che deta locacione abi ferma, rata e grata e a quela non contra fare né contra venire sotto pena di tutti li loro beni presenti e venturi, e di essa Comunità.

Alle quale cose fu e sempre presente e son stato sempre continuata presente Tomas filius quondam Giovan di Ognibeni di Baselgha di Pinè sapendo bene e ano inteso non esser tenuto alle sudete né obligà, ma ben si a preghieri del deto Matte Mativi si sono obligha e costituito principale e principalmente e in solido prometendo che se esso Matte non paghino e adempirà

a le cose sudete altrimente paghi, promete del proprio come di sopra sotto obligacion di tutti li sioi beni presenti e venturi in elezione, prometendo eso Matte di mantenir la deta seghurtà senza dano, con pato ancho che deto Matte abi ogni ano di mantenir il coperto della cassara e casel del lat a sue spese e del suo senza nisun paghament del Comun, ciò e solo le scandole.

In fede Francesh Grisent scrisi

Nel nome di Dio adì primo Maggio 1689

Un giorno di dominicha nela Vila di Baselgha e casa di me sotto scrit alla presenza di Gasper Prada e di Ventura del Valt testimoni preghati.

Ivi personalmente costituito io sotto scrit Regholan del ano present del Comun di Pinè, facendo per si e sucesori e a nome di tuta Comunità di Pinè, a dato in virtù di locacione temporale locato ali messeri Antoni di Simoni Giurato della Vila di Sevignan e Nicholò di Avi da Lases, abita nela Vila di Sevignan, in solit la Fassa di Ciramont in fra li sioi confini cioè solo l' erbadegho che in quella si ritrova per pascholar e non in altro modo né maniera. E questo a dat il deto Regholan per che alincontro li sudeti Antoni e Nicholò in solit paghi ogni ano al Regholan che sarà di ano in ano Ragnesi undeci, dico Ragnesi 11, di Troni 4 e $\frac{1}{2}$ e questi doverà esser paghati a Santi Michel Archangelo dando prencipio il presente ano e fornirà lano 1691 cioè solo nel tempo del pascholar. Li quali Ragnesi 11 li sudeti saranno oblighati a portarli qui in Pinè e caso non li

portarà al sudeto temp che il Regholan dovese andar a posta per scodir li deti Ragnesi siano obligati a pagharge il suo viaggio, e per il mantenimento dele sudete cose li sudeti ano in promeso tuti li sioi beni presenti e venturi tanto moboli quanto staboli, e il deto Regholan li beni di deta Comunità.

Io Francesh Grisent Regholan

e ancho scrisi

Nel nome di Dio sempre

Scorendo lano dopo la sua Natività un giorno di dominicha li 12 Giugn 1689 nella casa e stuaa di Pietro di Anesi di Tersila alla presenza di Cen del Gril e Dominich Giurato dela Faida e Chistel Ceschi di Miola tuti Pinè.

Ivi personalmente me costituito il Magnifico messer Regholan del ano present del Comun di Pinè facendo per si e sucesori e a nome di tutta la Comunità di Pinè, a dato e in virtù di locacione temporale locato ali messeri Grisent filius quondam messer Ventura Lionardel abitante a Lerla per si e sioi nepoti e Odorich filius quondam messer Giorgio Beltoldo di San Orsola principali e in solido in elezione del Comun, la montagna di Costalta fra li sio confine come per il pasà cioè l'erbadegho di quela per pascholar e non in altro modo né maniera, con obligho di mandrar il campivo a ogni possibil. E questo a fato il deto Regholan per che alincontro essi

Lionardel e Bertoldo in solit paghi ogni ano al Regholan che sarà di ano in ano Ragnesi diecise, dico Ragnesi 17, di Troni 4 e ½ lun e questi doverà esser paghati per Santo Bortolamio con la solita reghalia al medemo Regholan sotto oblighacion di tutti li sioi beni presenti e venturi, come ancho li beni di essa Comunità. La qual locacione averà di durar per ani trei dando prencipio lano presente e fornirà lano 1691 inclusive, prometendo esse parti che deta locacion abi ferma, rata e grata e a quela non contra far né contra venir sotto pena di tuti li loro beni presenti e venturi e di esa Comunità, e saranno oblighati di mantener li confini di essa montagna, con questo ancho che facendo de bisogno di coprir la casara che il Regholan faccia far le opere e paghi quele a chi li deti Lionardel e Bertoldo faci le spese a li deti lavoranti.

Io Francesch Grisent Regholan

scrisi di mann

Fregasogha

Nel nome di Dio, correndo l'anno doppo la sua santa Nattività 1690, indizione tredicesima, in giorno di giovedì li 2 del mese di Marzo nella Villa di Baselgha di Pinè et stuaa della casa delli sottoscritti messer Gio Batta Franceschi, alla presenza delli Magnifici Gio Batta Giovannino di Rizzolaga et Gio Batta Cesco di Miolla testimoni pregati.

Personalmente costituito messer Antonio Ambrosi Regolano per l'anno presente della Communità di Pinè, con la presenza et assistenza di messer Francesco Grisenti Regolano che fu d'essa Communità per l'anno ultimo passato 1689, facendo per si et successori per titolo di locatione temporale che haverà a durare per il corso d'anni tre continui avvenire, incominciando dal Santo Michelle prossimo passato 1689 e terminando al medemo tempo l'anno 1692, ha dato et locato al molto Illustrissimo Signor Leonardo dell'Albera di Lavis ivi presente et intervenendo a nome del molto Illustre et honorando Signor Dottor Francesco Sevignano Regolano della Magnifica Comunità di Lavis, Pressan e Consorti absente per il quale de rato ha promesso in forma, presente et in locatione per si et a detto nome et successori accettante et stipullante la montagna di Fregasogha et conforme con tutte le ragioni conforme altre volte hebbe et ha godute la predetta Communità, essendo stata gridata le solite tre

volte nel luogho solito della Comunità di Pinè. Et haver, tener e posseder in forma col herbadego per pascolare con li bestiami per tempo come al passato e non altrimenti. Et questa locatione ha fatto esso messer Antonio Ambrosi Regolano come sopra perchè all'incontro il sudetto Signor Albera a nome come sopra e per si et sucessori, ha promesso pagare in contanti annualmente per nome d'affitto fermo Ragnesi settanta da Troni quatro e mezo l'uno nella festa di Sant Michelle di cadaun anno o fra la sua ottava, sotto le pene di pagar spese e danni in manchanza del sudetto tempo.

Sarà però anco obligata la Comunità di Pinè, così obligandosi il sudetto messer Regolano Ambrosi a tutte sue spese, mantener governata la strada, ponti, casara et casello del latte et così, né altrimenti. Renunciando, promettendo alli quanto ambe le sudette parti li beni d'esse Comunità presenti et venturi.

Con patto anco espresso che esso dannaro et affitto delli sudetti Ragnesi 70 sia tenuta e obligata la Magnifica Comunità di Lavis, si come s'ha obligato il sudetto molto Illustre Signor Albera a nome come sopra, dare, sborsare et presentare nel sudetto tempo per cadaun anno al sudetto locatore Regolano et suoi sucessori, in Trento, et in caso di mancanza del sudetto pagamento non fatto al sudetto tempo et luogo dovendo esso messer Regolano portarsi in Lavis, per cadaun viaggio li sarà pagato un Tallero per ogni volta così

così contentandosi il sudetto Signor Leonardo dell'Albera a nome per detta et ciò per patto espresso, con questo anco che siano date le solite regalie come per il passato, et così.

In fede io Padre Salvador Benedetti ho scritto letto et publicato, pregato

Nel nome di Idio scorendo lano dopo la sua santa Natività 1691, indicione 13, un giorno di dominicha li 6 del messe di Ottobre nella Villa di Baselga et stua di me sotto scritto alla presenza di messer Michel di Valentini Giurato di Tresilla, Thomas quondam messer Pietro di Thomasi di Baselga di Pinè testimoni pregati et Matte della Casa Granda.

Ivi personalmente costituito il Magnifico messer Francesco di Thomasi Regolano del Comun di Pinè, facendo per si et sucesori per titolo di lochatione temporale che haverà da durarsi per il corso Santo Michel pasato anno 91 et fornirà anno 1694, ha dato et lochato a messer Matte filius quondam Lorenzo di Mativi della Regnana ivi presente, a dato et promesso in virtù di lochatione temporale la montagna della Regnana fra suoi confini cioè lerbadeo di logo di mantenerli suoi di quella et mantenere il campio ogni anno quanto sia il possibile. Et questo a fatto che il sudetto Matte Mativi over suoi heredi paghi ogni anno al Regolano che serà di anno in anno Ragnesi cinquanta otto, dico Ragnesi 58, da Troni 4 e $\frac{1}{2}$ et mezo luno, qualli Ragnesi cinquanta otto doverà eser pagati la mità al Santo Christofol et il remanente per tuta la otava di deto Michel, con la solita regalia che si deve

sotto obligatione di tutti li suoi beni presenti et venturi. Alle qual cose fu sempre presente Thomas filius quondam Giovanni di Tomasi di Baselga di Pinè sapendo non eser tenuto né men obligato, ma a pregeri di esso messer Matte Mativi a fatto sigurtà principal et principalmente sigurtà et in solidum che in manchanza che il sudeto Mate Mativi non pagase il Regolano posi tenerli a qual si volia sotto obligatione che il detto Mate doverà ancho mantener la casara, coprirla et ancho legnami come si ritrova et caso non la mantenesse coperta il Comune posi farla coregerla a suo costo et si mancharà a delle cose sudette una parte et l'altra promete tutti li suoi beni presenti et venturi con la clausula del costututo in fin in forma. Et ancho con obligo di meliorarla et non deteriorarla et con ogni altro melior modo.

Io Giovanni Franceschi
ho fatto la presente
lochatione et fu laudata
dalle parte

Nel nome di Dio scorrendo l'anno dalla sua santa Natività 1691, indicione 14ma, un giorno di lunedì li 8 del mese di Ottobre nella Villa di Baselgha di Pinè et nella stuaa delli sottoscritti Signor messer Pietro Thomasi, alla presenza delli Thomaso et Gio Batta fratelli filii quondam messer Pietro Thomasi testimoni.

Ivi personalmente costituito messer Francesco Thomasi Regolano del Comun di Pinè, facendo per si et suoi successori per nome et titolo di locatione temporale che haverà a durare per anni tre prossimi avenire incominciando al Santo Michelle ultimo passato 1691 et terminerà al istesso tempo nel anno 1694, doppo le solite tre gride fatte nel luogho solito et giorni festivi doppo la messa, ha dato, locato et transferito la montagna di Pontara cioè il suo herbadegho fra suoi confini secondo il tenore delle precedenti locationi già seguite et haver, tener, poseder et usufruire in tutte le tre raggioni, oltre sempre il solito pascolo delli bestiami di quelli delli masi della Regnana et altri della Communità secondo il passato costume. Et questa locatione ha fatto il sudeto messer Regolano perchè all'incontro il sudeto Giovanni quondam Christel Mattivi si è obbligato come in effetti si obligha dare, pagare et numerare per annua contributione et affitto di detta locatione al sudetto messer Regolano et successori durante detta locatione per cadauno anno Ragnesi

Ragnesi cinquanta de Troni quatro e mezo l'uno, cioè Ragnesi venti cinque al Sant Bartholamio di ciaschedun anno et li altri vinti cinque al Sant Michelle o sua ottava pure di ogni anno, oltre che il medesimo conduttore sarà tenuto et obligato mantenere a suoi danni et spese la casara, casello del latte, coperti et confini di detta montagna, et quella non deteriorare ma sempre di ben in melio quella promuovere et massime mantenere il campivo et consumare in essa montagna le grasse che in quella per detto tempo d'essa locazione farà. Promettendo esso conduttore haver le cose sudete ferme, rate et grate et a quelle non contrafare. Rinunziando, obligando al mantenimento delle cose sudete tutti li suoi beni presenti et venturi in forma, presentato a Giovan filius Christel Matthivi della Regnana ivi presente et tal locatione et per si et heredi accettante et stipullante.

Alle quali cose sempre fu presente messer Andrea filius quondam Gio Batta Andreatti della Villa della Piazze, e sapendo a quelle non esser tenuto né obligato, volendosi però a preggere del sudetto delli Matthivi, si è costituito sicurtà principale, principalmente et in solidum per il sudetto delli Matthivi promettendo che il sudetto attenderà et osserverà quanto di sopra ha promesso altrimenti il medemo Andreatti sicurtà osservare et adempire

quanto di sopra. Mantenendosi al beneficio della legge del Dottor Adriano haventi hoc iter de duobus vel pluribus et al beneficio dell' escussione, promettendo, obligando in forma li beni sui presenti et venturi. Qual scritti ha promesso esso delli Matthivi mantener sempre senza danno sotto l'obligazione de beni suoi presenti et venturi.

In fede Padre Salvador Benedetti

Nel nome di Dio scorendo lano dela sua santa Natività 1691, inditione 14ma, un giorno di dominica li 16 Dicembre nela Vila di Baselgha di Pinè nella stuaa delli Magnifici Pietro e Giovan Battista Martinati alla presenza delli messer Grisent filius quondam Frances Grisent di Baselgha e di Simon del Valt testimoni.

Ivi personalmente costiuito messer Frances Tomasi Regholan del Comun di Pinnè, facendo per si e suoi sucesori per nome et titolo di locacione tenporale et haverà a durare per ani tre prosimi avvenire incominciando al Santo Michel ultimo pasato 1691 et terminerà al isteso tempo nel ano 1694, dopo le solite tre gride fate nel luogho solito et giorni festivi dopo la mesa, ha dato, locato et transferito la montagna di Costalta cioè il suo herbaghio fra li suo confini secondo il tempo e tenore delle precedenti locationi già seguite att haver, tener, posseder et usufruir sino la sua raggioni oltre sempre il solito pascolo delli ani pasati. Et questa locacione ha fato il sudeto messer Regholan perchè alincontro il su scritto messer Grisent filius quondam messer Ventura Lionardel dito da l'Erla di Montagnagha di Pinnè per lui e sioi eredi messer Liardel sia oblighato dare, paghare et numerare, contribuire a effeto della deta locacione al sudeto messer Regholan et sucesori durante deta locacione

Ragnesi sedici, dico Ragnesi 16, di Troni 4 e 1/2 lun e questi li doverà darli e pagharli per tuto il Santo Bortolamio di ano in ano e sarà oblighà a mantenerli il deto Lionardel la casara e coperto tutto a sue spese senza nisuna spesa al Comun et doverà mantener li confini di quela come ancho pascholar solo in fra li soi confini come per il pasà. E per mantenimento dele cose sudete il sudeto Lionardel ano inpromeso tuti li sioi beni presenti e venturi come ancho il medesimi Regholan li beni di deta Comunità, e doverà dar la solita reghalia a Regholan.

Io Frances Grisent scrisi di
orden deli sudeti

Nel nome di Dio scorendo lano dopo la sua santa Natività un giorno di luni li 31 Dicembre 1691 nella Vila di Baselgha et stuaa di me sottoscrit alla presenza di Paul Ioriat di Starnich e Giovan dela Beta e Giacom Anesi di Miola e di me sotoscrit testimoni.

Ivi personalmente li Magnifici Frances di Tomasi Regholan e Bortol Giovanin Sindicho dela Comunità di Pinè, facendo per si e sucesori, a dato e lochato in virtù di locacion tenporale per ani trei prencipiando lano 1692 e fornirà lano 1694, la Fasa di Ciramont cioè lerbadegho che sono in quela per pascholar e non in altra maniera in fra li sioi confini come sono stato per il pasà, a messeri Giacom filius quondam Vigili Giovanin di Ricolagha e messer Giacom filius quondam Biasi Giovani suo Barba in solit e sioi eredi. E questi ano fatto a lincontro il deto Sindicho e Reghola a nome come di sopra che li deti Giovanini in solit dar deba ogni ano durante la deta locacion al Regholan che serà di an in ano Ragnesi

dieci, dico Ragnesi 10, di Troni 4 e mez lun, darli e pagharli al Santo Michel e per il tempo pasà non son mai stato usato di star in deto logho a stanciar per tor deto pascholo perchè non sono abastanza. A chosì li deti Regholan e Sindicho a nome deli sucesori a dato licesia ali deti Giovanini che posi star con li bestiami ale case soi e andar per il deto Comun per poter pascholar in deto erbadegho che in deta fitanza si ritrova. E questo ano fato una parte e laltra che abi ferma, rata e grata e a questa non contra fare né contra venir soto pena di paghar dani e spese e li deti Giovanini in solit per oservanza delle sudete cose ano in promeso tuti li sioi beni presenti e venturi, come ancho il Sindicho e Regholan li beni di deta Comunità.

Io Francesh Grisent scrisi e plubichai
al di orden delli sudeti

Nel nome di Dio senpre

Scorendo lano dopo la sua santa Natività un giorno di luni di li 7 April 1692 nella Vila di Baselgha e casa di me sotto scri alla presenza di messer Francesh di Tomasi di Baselgha e di messer Pauol Ioriat di Starnich e di me sotto scrit.

Ivi personalmente costituiti il Magnifico messer Gio Batta Fontana Regholan del ano presente con la presenza del Magnifico messer Ventura Grisent Sindicho del Comun, facendo per si e sucesori, a dato e lochato in virtù di lochacion tenporal la montagna di Stramaiol cioè lerbadegho che in quela si ritrova per pascholar e non in altra maniera in fra li sioi confini come si a usà per il pasà, a messer Vettor filius quondam Vigili di Anesi di Richalt di Pinne per si e sioi eredi. E questo ano fato per ani trei, dico ani 3, prencipiando lano presente e fornirà lano 1694 al solito tempo che fornise le dete lochacione come per il passà e non in altra forma e maniera.

E questo ano fatto a linchontro che il deto Vettor dar deba ogni ano durante deta lochacion al Regholan che sarano di ano in ano Ragnesi quaranta quattro, dico Ragnesi 44, di Troni 4 e $\frac{1}{2}$ lun, e questi doverà esser paghati lamità al Santo Bortolamè e latra mità al Santo Michel e pato in fra di essi in caso non paghase il primo termin di ano in ano posi il Regholan che sarano di ano in ano levar la deta fitanza e farla a che vorà il detto Regholan. E questo ano fato li deti Regholan e Sindich e deto Anesi che la deta lochacion abi ferma, rata e grata e a quella non contra far né contra venir sotto pena di paghar tutti li dani e spese. Il deto Vettor per mantiniment delle sudete cose ano in promeso tuti li sioi beni presenti e venturi come ancho il Regholan e Sindich li beni di deta Comunità, e darà la solita reghalia al Regholan.

Io Francesh Grisent scrisi
di orden deli sudeti

Nel nome di Dio corendo l'anno doppo la sua santa Natività 1692, indizione 15, in giorno di sabedo li 22 Novembre nella casa dil Signor Girolamo Voltolino Capovalle abitante nella piazza di Trento, ciò fu alla presenza delli Magnifici Vigillio Iovanino di Ricolaga di Pinè et del Magnifico Sigismondo quondam Pasquino Sigell di Miolla di Pinè testimoni presenti et pregatti.

Personalmente costituito il Magnifico messer Gio Batta quondam Christan Fontana di Miolla di Pinè Regolano per l'anno presente della Comunita di Pinè, con la sistenza anco dil Magnifico Gio Batta quondam Baldesar Fidel di Miolla di Pinè come Giuratto della medema Comunità, facendo per si et sucesori per titollo di locacione temporale, che averà a durare per il corso danni trei continui avvenire in comenciando dal Santo Michelle prossimo pasatto 1692 et terminando al medemo tempo l'anno 1695, a datto et locatto al Molto Illustre Signor Lionardo dell Alber

Albera di Lavis ivi presente et intervienente venendo al medemo a nome del Molto Illustre et Eccellentissimo Signor Dotor Pavolo Odescalchi Regolano della Magnifica Comunità di Lavis, Presanno e consorti absente per il quale devatto ha promesso in forma et premitte et in locacione per si et a sudetto nome et succesori acetante et stipulante la montagna di Fregasoga. Et ciouè con tute le ragioni conforme altre volte hebbe et ha goduto la predetta Comunità, essendo statta gridatta le solitte trei volte nell solito della Comunità di Pinè, che aver, tener e posedere in forma con herbadego per pascolare con li bestiami per tempo come al pasatto et non altramente, et questa locacione ha fatto esso messer Gio Batta Regolanno come sopra perchè all'incontro il sudetto Signor Albera a nome come sopra e persi

e persi et sucesori ha promesso pagare in contanti anualmente per nome di affitto fermo Ragnesi setanta da Troni quatro e mezo lano nella festa di Sant Michelle di cadauno anno, o fra la sua ottava, sotto le pene di pagare spese et danni in mancanza del sudetto tempo.

Sarà per anco obligatta la Comunitta di Pinè così obligandosi il sudetto messer Regolano Fontana a tutta sue spese mantenere governata la strada, ponti e casara e casello del latte et così né altramente. Rinunziando, promentendo, obligando ambe le sudette parti li benni desse Communità presenti e venturi.

Con patto anco espresso che esso dovràn donar et affitto delli sudetti Ragnesi 70 sia tenuta et obligatta la Magnifica Communità di Lavis si come s'ha obligato il sudetto Molto Illustre Signor Albera a nome come sopra dare e sborsare e prezare nel sudetto tempo per cadauno anno al sudetto locatore Regolano et suoi sucesori

sucesori in Trento, et in caso di mancanza del sudetto pagamento non fatto al sudetto tempo et luogo, dovendo esso messer Regolano portarsi in Lavis, pagarà danni, viaggi, sibia pagatto un Tallero per ogni volta conviene, contentandosi il sudetto Signor Leonardo dell Albera a nome per detta. Et ciò per patto espresso per questo anno che siano datte le solitte regallie come per il pasatto et conviene.

In fede io Gio Domenico Voltolino a quelle o
scritto letto et publigatto pregato

Nel nome di Idio scorendo l'anno dopo sua santa Natività un giorno di giovedì li 11 del mese di Novembre 1694 nella stua et casa di me sotto scritto alla presenza di messer Giacomo Iovanin Giurato di Rizolaga et Domenico Iovanin Giurato delle Piaze, Andrea Andreati testimoni pregati.

Ivi personalmente il Magnifico messer Gio Batta Bernardi Regolan del anno presente del Comun di Pinè, facendo per si et sucesori, a datto et lochato in virtù di lochatione temporale la montagna di Stramaiol cioè lerbadeogo che in quella si ritrova per pascolare et non in altra maniera fra suoi confini come si usa per il pasato, a messer Vettor filius quondam Vigilio di Anesi di Ricaldo di Pinè per si et suoi heredi. Et questo hano fatto per anni trei continui principiando l'anno presente 1694 et fornirà l'anno 1697 col solito tempo che fornise le dette lochatione come per il pasato et non in altra forma. Et questo hano fatto al incontro che il sudeto Vettor dar deba ogni anno durante la detta lochatione al Regolano che serà di an in anno Ragnesi quaranta quattro da Troni 4 e ½ luno, dico Ragnesi 44, et questi doveran eserli pagati la mità al Santo Bortolamio et l'altra mità al Santo Michele et caso che manchase il primo termine di non pagare, il Regolano che serà posi così aver per tutto et anco levar la detta montagna et quella darla a chi piacerà, et questo hano fatto il sudetto messer Regolan et Vettor di Anesi per la detta lochatione habi ferma, ratta e grata et a quella non contrafar né contravenir

sotto pena di pagar tutti li danni, spese. Il soprascrito Vctor di Anesi per mantenimento dele cose sudete hano promesso tutti li suoi beni presenti et venturi con la clausula del costututo in firma, però con questo che il detto Vctor sia obligato dar la solita regalia al Regolano che di an in ano sarà *.

Io Giovanni Frencheschi ho scritto la presente lochatione di ordine come di sopra

- però con obligatione di mantenere la casara et casello del latte coperte et dar la nel modo come han riceputo

Nel nome di Idio scorendo l'anno della sua santa Natività 1694 un giorno di giovedì li 11 del mese di Novembre nella stua et casa di me sotto scritto alla presenza del Magnifico messer Giacomo Iovanin Giurato di Ricolaga, Gio Maria Fontana, Bortol Iovanin testimoni pregati.

Ivi personalmente costituito il Magnifico messer Gio Batta Bernardi Regolano del Comun di Pinè, facendo per si et suoi sucesori per nome et titolo di lochatione temporale che haverà a durare per anni tre prosimi ciouè in avvenire incominciando al Santo Michele ultimo pasato 1694 et terminando al istesso tempo nel anno 1697, dopo le solite tre gride fatte nel logo solito et giorni festivi dopo la messa, ha dato, lochato et trasferito la montagna di Pontara ciouè il suo erbadego fra suoi confini secondo il tenore delle precedenti lochatione già seguite che haverà, tener, poseder et sufruir con tutte le sue ragioni oltre sempre il solito pascolo delli bestiami di quelli delli massi dalla Regnana et altri della Comunità secondo al pasato costume. Et questa lochatione a fatto il sudeto messer Regolano per che al incontro il sudeto Giovan quondam Christel Mativi si è obligato come in efetto si obliga dare, pagare et numerare per annua contributione et afetto di detta lochatione al sudetto messer Regolano et sucesori durante detta lochatione per cada un anno Ragnesi quaranta cinque de Troni 4 e $\frac{1}{2}$ luno, dico Ragnesi 45, cioè la mità al Santo Bortolamio et l'altra mità al Santo Michel o sua otava pure di ogni anno, oltre che il medemo condutore sarà tenuto et obligato mantenere a suoi

danni et spese la casara, casello del latte, coperti et confini di detta montagna et quello non deteliorare ma sempre di ben in melio quella promuovere et masime mantenere il campivo et consumare in esse montagne le grasse che in quella per ditto tempo dessa lochatione farà. Prometendo eso condutore aver le cose sudete ferme, ratte e grate et a quelle non contrafare rinunciando, obligando al mantinimento delle cose sudete tuti li suoi beni presenti et venturi in forma, a Giovanni quondam Christel Mativi della Regnana ivi presente tal lochatione et per si et heredi acetante stipulante. Alle qualle cose sempre fu presente messer Andrea filius quondam Gio Batta Andreatti della Villa dille Piaze e sapendo a quelle non eser tenuto né obligato, volendosi però a pregeri del sudeto delli Mativi si è costituito sigurtà prencipale et principalmente et in solidum per il sudeto delli Mativi promentendo che il sudeto atenderà et oserverà quanto di sopra a promesso altrimenti il medemo Antoniulli sigurtà oservare et adempire quanto di sopra renuntiando al beneficio delle lege; tal beneficio delle esecutioni prometendo, obligando infirmare li beni suoi

presenti et venturi. Qual sigurtà ha promesso esso delli Mativi manteneri sempre senza danno sotto obligatione de beni suoi presente e venturi, dare la solita regalia al Regolano.

Io Gio Franceschi ho scritto la presente lochatione de ordine
come di sopra

Nel nome d' Iddio correndo l'anno dopo la sua santa Natività 1797, inditione 5, in giorno di dominica li 13 del mese di Ottobre nella Villa di Baselgha di Pinè et stanza di me infrascritto alla presenza di messer Giovanni Maria Ioannino di Rizolagha et Giovanni Maria quondam Batta Ioannino della medema Villa testimonii pregati.

Personalmente costituito messer Andrea Andreati delle Piazze Regolano per l'anno presente della Communità di Pinè, con la presenza et assistenza del Sindico della chiesa, facendo per si et successori, per titolo di locatione temporale che haverà a durare per il scorso di anni tre continui avenire incominciando dal San Michelle passato del presente anno 1697 et terminando al medemo

voltata carta 15

Nel nome di scorendo l'anno dela sua Natività 1695 un giorno di dominicha li 2 del messe di Genaro nella stua et casa di me sotto scritto alla presenza di messer Francesco di Thomasi di Baselga, Antoni di Michelli Giurato di Lona, Dominico di Avi Giurato di Lasess testimoni pregati.

Ivi personalmente costituito messer Giovan Battista Bernardi Regolano del Comun di Pinè, facendo per si et suoi sucesori per nome et titolo di lochatione temporale che haverà a durare per anni tre prosimi avenire incominciando nel Santo Michelle ultimo passato 1694 et terminando al istesso nel anno 1697, su le solitte tre gride fatte nel logo solito et giorni festivi dopo la messa, ha dato, lochato et trisferito la montagna della Regnana ciuè il suo erbadego tra suoi confini secondo il tenore delle precedenti lochationi già seguite che haver, tener, poseder et sufruir con tutte le sue ragioni oltre sempre il solito pascolo delli bestiami di quelli delli masi dilla Regnana et altri dilla Comunità, secondo al pasato costume. Et questa lochatione a fatto il messer Regolano perchè al incontro il sudetto Matte quondam Lorenzo delli Mativi della Regnana di Pinè si è obligato come in effetto si obliga dare, pagare et numerare per anua contributione et efetto di detta lochatione per cadaun anno Ragnesi cinquanta otto de Troni 4 e $\frac{1}{2}$ l'unno, cioè la metà al Santo Bortolamio l'altra mettà al Santo Michel o sua ottava pure di ogni anno oltra che il

medemo condutore sar  tenuto et obligato mantenere a suoi danni et spese la casara, casello del latte, coperti et confini di detta montagna et quella non deteriorare ma sempre di ben in melio quella promuovere et masime mantenere il campio et consumare in essa montagna le grasse che in quella per detto tempo d'essa lochatione frar . Prometendo esso condutore aver le cose sudette ferme, ratte et gratte et a quelle non contrafare rinunciando, obligando al mantenimento delle cose sudette tutti li suoi beni presenti et venturi in forma, a Matte quondam Lorenzo delli Mativi della Regnana ivi presente tal lochatione et per si et heredi acetante et stipulante. Alle qualle cose sempre fu presente messer Antonio filius quondam Christan Groffo della Regnana e sapendo a quelle non eser tenuto n  obligato, volendo per  a pregeri del sudeto Matte delli Mativi si   costituito sigurt  principale principalmente et in solidum per il sudeto delli Mativi prometendo che il sudeto atender  et oserver  quanto di sopra. A promisso altrimenti il medemo Antoni sigurt  oservare et adempire quanto di sopra rinunciando il beneficio delle lege del Adriano et tal beneficio delle esecutive, prometendo, obligando in forma

li suoi beni presenti et venturi. Qual sigurtà ha promisso esso dilli Mativi mantener
sempre senza danno sotto obligatione de beni sui presenti et venturi, sotto anco pagar
la solita regalia al Regolano di ani in anno

Io Giovan Franceschi ho scritto la presente
lichatione et letta alla presenza delli
sudeti testimoni

Nel nome di Dio corendo l'anno della sua Natività un giorno di dominicha li 13 di Marzo 1695 nella stua e casa di mi sottoscritto alla presenza di messer Batista di Franceschi e di messer Batista Ceschi di Miola testimoni pregati.

Ivi personalmente il Magnifico messer Giovanantoni Iovanin di Santo Mauro Regolano del Commun di Pinè e messer Ventura Fidel Sindaco del Commun di Pinè del anno sudeto, facendo per si e sucesori, per titolo di lochacione temporale a dato e lochato la montagna di Questalta per pascolare sino alli suoi confini come anco è stato per il passato, fato esidar le tre solite feste in piazza conforme il solito dita montagna, a dato e locato qui presenti Batista filius quondam Matia Bolec e Domenec suo fratello non è presente, ma promete il deto Batista per suo fratello e a Iachom Anesin tuti di Miola per il prezo di Ragnesi quindese di Troni 4 e ½ luno, doverà esser pagati li sudeti Ragnesi di un Regolano che serà di un anno in anno e dare anco

al Santo Bortolamio che serà di un anno senza contradicione alchuna. Con questo però che debia anco mantener il coperto della cassara e dare alli messer Regolano che serà di un anno in anno la sua regalia, prometendo il messer Regolano li beni del Comune per deta lochacione e li lochatori obligando li suo beni in mancanza della obligacione e questo doverà durare per anni tre prosimi cominciando lanno 1695 e fenirano lanno 1697 e meliorare e non pegiorare.

Io Pietro Martinat ho schrito di ordine
come contiene e anco compagosi deta lochatione

Nel nome di Idio scorendo l'ano dopo la sua santa Natività 1721 un giorno di dominica li 14 del messe di Dicembre alla presenza delli Magnifici Gio della Betta Giurato di Miolla et Vetor de Anesiot altri Giuratti.

Ivi personalmente costituito il Magnifico Bonaventura Fidel Regolano della Magnifica Comunità di Pinè et Salvador dal Sant Sindico di Pinè, facendo per si et sucesori, a datto et affittato a messer Lorenzo quondam Vegilio delli Mativi della Regnana, habitante alli Caselli, cioè la montagna della Regnana fra suoi confini con casara, casello del latte, coperto delle armente ad esufrutuar lerbadeo et non in altro modo, et questa lochacione sarà per anni tre continui dando principio al Santo Michel pasatto hanno sudeto et fornirà l'anno 1724 al medemo tempo, con questo che esso Lorenzo o suoi heredi per ogni anno al Regolano che serà di anno in anno Ragnesi venti sei, dico Ragnesi 26, da Troni 4 e $\frac{1}{2}$ luno, con la solita regalia ogni anno, quelli veran pagatti ogni anno al Regolano

che serà al Santo Michel over sua otava senza contradicione alcuna et mantener casara, casello et coperto delle armente et in corso deli hani doverà restituir casara, casello, coperto delle armente nel modo et forma che lo riceve, mantener le sue confini et anco oserver il possibile al gagio del Comun et anco il letame che veran fatto quello resti nella medema montagna et non darlo a de altro, sotto obligacione di una parte et altra de suoi beni presenti et venturi con la clausula del costituito in forma.

In fede io Gio Franceschi
o scritto pregatto de ordine et
letto et dalle parte fu laudata
et acetata

Nel nome di Dio scorendo l'anno dopo la sua santa Natività un giorno di dominica li 31 del messe di Lulio 1695 nella Villa di Baselga e stuaa di me sotto scritto alla presenza di Francesco Thomasi et di Thomaso fratelli filii quondam Pietro di Thomasi testimoni.

Ivi personalmente costituito miser Givanantonio Giovanino di Santo Mauro Regolano della Comunità di Pinè, facendo per si e sucesori, ha dato e locato in virtù di locatione temporale per anni tre principiando l'anno 1695 e fornirà lano 1697, la Fassa di Ceramont cioè lerbadegho che sono in quella per pascolar et non in altra maniera in fra li suoi confini come sono stato per il pasà, a miser Giacomo Giovanino et heredi quondam Giacomo Giovanino di Rizolaga in solit et suoi heredi. Et questi hano fatto al incontro il detto Regolano a nome come di sopra che li deti Giovanini in solit dar deba ogni ano durante la detta locatione al Regolano che serà di ano in ano Ragnesi dieci, dico Ragnesi 10, di Troni 4 e mez lun, darli e pagarli al Santo Michel per che il tempo pasato non son mai stato usato di star in detto logo a stanziar per tal detto pascolo perchè non sono a bastanza, et così il deto Regolano a nome delli sucesori ha dato licenza

lizenza alli deti Giovanini che posi star con li bestiami alle cose suoi e andar per il detto Comun per poter pascolar il deto erbadegho che in deta fitanza si ritrova. Et questo hano fatto una parte et l'altra che habi forma, rata et grata et a questa non contrafare né contravenire soto pena di pagar dani e spese e li detti Giovanini in solit per oservanza dele sudete cose hano impromeso tutti li suoi beni presenti et venturi come anco il Regolano li beni di detta Comunità.

Io Grisent Thomasi scrisi et publicai
di ordine delli sudetti

Pontara a Giovan Ganon locata

Al medemo tempo l'anno 1700, dopo le sollite tre cride fate nel logo sollitto et giorni festivi dopo la mesa, ha dato, locato e trasferito la montagna di Pontara cioè il suo erbadegho fra suoi confini secondo il tenor delle precedenti locacioni già seguite, che haverà, tener, poseder et usufruiri con tutte le sue ragioni oltre sempre il solito pascolo delli bestiami di quelli delli masi della Regnana et altri della Comunità di Pinè secondo il pasato costume. Et questa locatione ha fatto il sudeto messer Regolano perchè alincontro il sudeto Giovani filius quondam Christel Mativi si è obligato come in efetto si obligha dare, pagare et numerare per anua contrubuitione in effetto di detta locatione al sudeto messer Regolano et sucesori durante detta locatione per cadaun anno Ragnesi quarantaquattro da Troni 4 e ½ luno, dico Ragnesi 44, cioè la mità al Santo Bortolamio et l'altra mittà al Santo Michaelle o sua ottava pure di ogni anno, oltre che il medemo condutore sarà tenuto et obligato mantenere a suoi dani e spese la casara, casello del latte, coperti et confini di detta montagna et quello non deteliorare ma sempre di ben in melio quella promuovere et masime mantenere il campivo et consumare in esse montagne le grase che in quella per detto tempo d'essa locatione farà. Prometendo eso condutore overo le cose sudete ferme, rate et grate et a quelle non contrafare, renonciando, obligando

al mantenimento delle cose sudete tutti li suoi beni presenti et venturi in forma, a Giovanni filius quondam Christel Mativi dela Regnana ivi presente tal locatione e per si et heredi acetante et stipulante. Alle quali cose fu sempre presente messer Andrea filius quondam Gio Batta Andreati dalla Villa dalle Piaze e sapendo a quelle non esser tenuto né obligato, volendo sì però a pregeri del sudeto delli Mativi si è costituito sigurtà principale et principalmente e in solidum per il sudeto delli Mativi prometendo che il sudeto atenderà et oserverà quanto di sopra a promeso, altrimenti il medemo Andreati sigurtà oserve et adempire quanto di sopra. Renunciando al beneficio delle lege tal beneficio delle essecutioni mantenendo, obligando in forma li beni suo presenti et venturi qual sigurtà ha prova che eso delli Mativi mantenere senza dano sotto obligatione delli suoi presenti et venturi, darà la solita regallia al Regolano.

Io Grisent Thomasi ho scritto la presente locatione
di ordine come sopra

Adi 18 Dicembre 1695 in Trento nella casa del messer Martin Plotner oste in Trento

Il Magnifico messer Giovanni Antonio Iovanin di Santo Mauro Regolano della Magnifica Comunità di Pinè, a dato et locato per il corso d'anni cinque in avvenire principiando il decorso Santo Michelle anno sudeto, la montagna di Fregasoga et cime al Signor Leonardo dalle Alber Sindicho di Lavis et ad effeto di deta location deputato dalla Magnifica Comunità di Lavis, Presan et consorti a riceverla a nome del Eccellentissimo Signor Dotor Gaudenzo Carlini Regolano di detta Comunità, per il prezo di Ragnesi 70 da Troni 4 e $\frac{1}{2}$ l'uno, dicho Rainesi setanta, da pagarsi per tuta la fiera di San Martino d'anno in anno. Qual locatione durerà et fenirà medesima al Santo Michelle o sii fiera di Santo Martino l'anno 1700, dicho mille settecento, con tute le ragioni

altri anni godute, essendo di già stata publicata le solite tre volte in publica Regola di Pinè conforme il solito, obligandosi sudeto Iovanin Regolano per si et sucesori, mantenere ben al ordine le strade, ponti, casara et casel del late a sue spese, come al incontro sudeto Leonardo dall'Alber s'obliga caso sucedi per mancanza del pagamento far viaggi o spese il tuto rimborsare et pagare in puri contanti. Inoltre sudeto Signor Regolano Iovanin a dato et locato a messer Leonardo dall'Alber come sopra la montagna di Sprugio confinente detta Fregasoga nelli termini come segue, cioè dal Cimat in dentro sino al ponte del Rintegg, medesimamente per anni cinque in avvenire che fenirà l'anno sudeto 1700, per il prezo di Rainesi vinti tre e mezo, dicho Rainesi 23 e $\frac{1}{2}$, da Troni 4 e $\frac{1}{2}$ l'uno, con tutte le ragioni

et ationi come sopra et ciò seguì alla presenza del messer Antonio Galizi et messer
Dominico dal Roncho testimoni pregati.

In fede Paolo Fachino scrissi pregato

Nel nome di Dio scorendo l'anno della sua santa Natività 1697, indicione 5, un giorno di dominica li vinti del mese di Ottobre nella Villa di Baselgha di Pinè et nella stuaa delli heredi filli quondam messer Pietro di Thomasi et alla presenza di messer Giovanni Maria Giovanino et del Molto Reverendo Signor Don Antoni Thomasi di Baselgha Pinè testimoni pregati.

Ivi personalmente costituito messer Andrea Andreata Regolano del Comun di Pinè, facendo per si et suoi sucesori, per nome et titolo di locatione temporale che haverà a durare per anni tre prosimi avvenire raminaciando al Santo Micaelle ultimo pasatto 1697 et terminerà al isteso tempo nel anno 1700, dopo le sollite tre cride fatte nel logho sollitto et giorni festivi dopo la messa, ha dato, locato e trasferito la montagna della Regnana cioè il suo erbadegho fra suoi confini secondo il tenore delle precedenti locationi già seguite, ha haver, tener et poseder et usufruire con tutte le sue ragioni oltre sempre il solito pascolo delli bestiami di quelli delli masi della Regnana et altri di quelli della Comunità secondo il pasatto costume. Et questa locatione ha fatto il sudetto Regolano per che al incontro il messer Vallentin di Mattivi della Regnana habitante a Tersì et sua molie si è obligatto come in effetti si obliga dare, pagare et numerare per annua contributione et ha oferto di detta locatione al sudetto messer Regolano et sucesori durante detta locatione per cadaun anno Ragnesi 58, dico Ragnesi cinquanta otto, di Troni quatro e mezo luno, cioè Ragnesi vinticinque al

Santo Bortolamio di ciaschedun anno et altro residio al Santo Michael o sia ottava pure di ogni anno, oltre che il medemo condutore sarà tenuto et obligato mantenere a suoi dani et spese la casara, casello del latte et coperto et confini di detta montagna et quella non deteriorare, ma sempre di ben in millio quella promuovere et masime mandrare il campivo et consumare in essa montagna le grasse che in quella in detto tempo d'essa locatione farà. Prometendo, prometendo eso condutore haver le cosse intradete ferme, ratte et grate et a quelle non contrafare. Rinunziando, obligando al mantenimento delle cose sudete tutti li sui beni presenti et venturi in forma, a Valentin filius quondam Christan della Regnana presente a tal locatione et per si et heredi acetante e stipulante.

Alle qualli cose fu sempre presente messer Bonaventura Grisent di Baselgha di Pinè e sapendo a quelle non eser tenuto né obligato, volendosi però a pregare del sudeto Valentin Mativi si è costituito sigurtà principalle principalmente et in solidum per il sudetto dilli Mativi, prometendo che il sudeto Bonaventura et a suo quanto di sopra a promeso altrimenti il medemo Bonaventura sigurtà asigurare et adempire quanto di sopra renunziando al beneficio della assuncione prometendo et obligando informi li beni suoi presenti et venturi. Qual sigurtà ha promeso esso delli Mativi mantener senza dano soto la obligatione de beni suoi presenti et venturi

In fede io Grisent Thomasi

Alla presenza come sopra citazione melio del sudeto Valenti Mativi prome di adepire del proprio suo dattalle mancando il Maci.

Nel nome di Dio scorendo lanno dalla sua
santa Natività 1697, indicione 5, un giorno di dominica li desse del messe di
Novembre nella Villa di Baselga di Pinè nella stuaa di me sotto scritto alla presenza
delli Magnifici miser Dominico Ioriat Sindaco di detta Comunità et di miser Pietro di
Anesi Giurato della Vila di Tersila et di miser Bonaventura Grisent Giurato della Villa
di Baselgha testimoni pregati et di miser Gio Maria Giovanino.

Qui personalmente costituito miser Andrea Andreata Regolano del Comun di Pinè,
facendo per si et suoi heredi o sucesori, per nome et titoli di locatione tenporalle che
haverà a durare per anni tre prosimi avvenire incominciando al Sant Michaelle ultimo
pasato 1697 et terminerà al isteso tempo nel ano 1700, dopo le solite tre cride nel
logho solito et giorni festivi dopo la mesa, ha dato, locato et trasferito la montagna di
Stramaiollo a Vigilli Giovanino della Regnana detto Pitola cioè il suo erbadegho fra
suoi confini secondo il tenore delle precedenti locationi già seguite, ad haver, tener e
poseder et husufruire con tutte le sue ragioni oltre il sempre il solito pascolo delli
bestiami di quelli delli masi della Regnana et altri di quelli della Comunità secondo il
pasato costume. Et questa locatione ha fatto il sudeto messer Regolano perchè

perchè al incontro il sudeto messer Vigilli Giovanino si è obligato come in efeto si obliga dare, pagare et numerare per anua contributione, et ha fatto detta locatione al sudetto messer Regolano et successori durante detta locatione per cadaun anno Ragnesi 29 di Troni quatro e mezo l'un, cioè l'amità al Sant Bortolameo et l'altra amità al Sant Michel di ciascheduno anno o sua ottava di ogni anno. Oltre che il medemo condutore sarà obligato et tenuto mantenere a suoi danni et spese la casara et caseo del latte, coperto et confini di deta montagna et quella non deteriorare ma sempre di ben in melio et quella promuovere et masime mantenere il campivo, il consumare in essa montagna le grase che in quella in detto tempo di essa locatione farà. Prometendo esso condutore haver le cosse sustante ferme, ratte et grate et ha quelle non contrafare. Renunciando, obligando al mantinimento dele cose sudete ferme tutti li suo beni presenti et venturi in forma a messer Vigillio Giovanino della Regnana di Pinè ivi presente a tal locatione et per si et heredi soi acentante et stipulante. Prometendo eso al

al beneficio delle esecutioni prometendo, obligando esso Giovanino in fermi tutti li suoi beni presenti et venturi ad efeto di detta locatione come ano il messer Regolano a beni liberi di detta Comunità in forma

In fede io Grisento Thomasi scrisi a nome delli sudeti
la presente locatione come sopra.

Adi 12 Genaro 1698 miser Vigilio Giovanino della Regnana detto Pitola ha rinunciato la sopra scritta locatione dela montagna di Stramaiolo fattalli a lui, la arnoncia al Regolano cioè Andrea Andreata alla presenza di miser Bonaventura Grisent et di Gio Maria Giovanino et Michel Zallin et Lienardo Brosegin et Francescho Thomasi et di me.

In fede io Grisent Thomasi ho scritto
a nome delli sudeti

Adi 12 Genaro 1698 miser Gasper Prada alla presenza delli sudeti testimoni della arnomia sono testimoni che il sudeto miser Gasper Prada promette di assister sigurtà della detta montagna di Stramaiolo, qualle montagna sono et locatione si concede a Vigilio di Mativi della Regnana a conceso dal Regolano che ha formato la soprascrita locatione et per mantenimento della sudeta sigurtà ha promeso di asister Valentin di Mativi detto Scufia con la promesa di Bonaventura Grisent et di mi Francesco Thomasi in ogni defesa con la compagnia di Lenzo suo filio del sudeto Vigilio di Mativi in solidi.

In fede io Grisent Thomasi
ho scritto di ordine delli sudeti

Nel nome di Dio

scorendo lano della sua santa Natività 1697, indicione 5, un giorno di dominica li 10 Dicembre nella Villa di Baselgha di Pinè e nella stua di me sottoscritto alla presenza di messer Francescho Thomasi et di messer Pietro di Anesi Giurato della Villa di Tersila testimoni.

Ivi personalmente costituito messer Andrea Andreata Regolano del Comun di Pinè, facendo per si et suoi sucesori, per nome et titolo di locatione temporale che haverà a durare per anni tre prosimi in avvenire incominciando al Santo Michaelle ultimo pasato 1697 et terminerà al istesso tempo 1700, dopo le solite tre cride nel logo solito et festivi dopo la mesa, ha dato, locato et trasferito la montagna di Costalta a messer Pietro filius quondam Mauricio Giovanino di Santo Mauro cioè il suo erbadego per li suoi confini secondo il tenore delle precedenti locationi già seguite, ad aver, tener, poseder e usufruire sino la sua ragioni oltre sempre il solito pascolo delli anni pasati. Et questa locatine ha fato il sudeto miser Regolano perchè al incontro il sudeto miser Pietro Giovanino si è obligato dare, pagare et numerare per et contribuire a efeto di detta locatione al sudeto miser Regolano che serà di anno in ano durante detta locatione Ragnesi 15 di Troni

di Troni quatro e mezo luno, et questi li doverà darli, pagarli per tut il Santo Michaelle o sua ottava di ano in ano et sarà tenuto et obligato il sudeto Giovanino a mantenere la casara e tutt a sue spese senza nisuna spesa al Comun et doverà mantenere li confini di detta montagna come anco pascolar solo in fra li suoi confini come per il pasato. Et per il mantenimento dele cose sudete il sudeto Giovanino promete tuti li suoi beni presenti et venturi come anco il miser Regolan li beni di detta Comunità, con la solita regalli al Regolano come per il pasato.

In fede io Grisent Thomasi di ordine del Regolan

Nel nome di Idio l'anno dopo

la sua santa Natività di nostro Signor 1700 un giorno di dominica li 4 del mese di Aprile nella stua e casa di me sotto scritto alla presenza del Magnifico miser Antonio Zalino Sindaco, miser Francesco Tomasi, miser Gio Batta Fidel Sindaco delle chiese di Santa Maria e Santo Mauro testimoni pregati.

Ivi personalmente costituito il Magnifico miser Simon di Ferarii Regolano della Comunità di Pinè, facendo per si et suoi sucesori, ha dato e in virtù di lochatione lochato a Iacomo Ianesin da Miolla di Pinè cioè la montagna di Costalta si intende lerbadego sotto fra suoi confini come per il pasatto. E questra fitanza esso messer Regolano a fatto con il consenso della Regola a voce di tutti li Giurati per anni cinque continui dando principio al Santo Michel pasato del anno 1699 e fornirà l'anno 1704 al medemo tempo, con questo che esso Iacomo Anesin doverà pagar al sudeto Regolan over sucesorii che sarà di anno in anno Ragnesi tredici, dico Ragnesi 13, da Troni 4 e ½ luno, con patto espresso che esso Iacomo

Anesin siano obligato a sue spese far la casara di novo nel logo nominato alle Mandrette sopra la fitanza e quella siano fatta suficiente per poter in quella abitare come è statto in quelle per il pasato e questa casara. Et ello Iacomo Anesin è obligato a frabicharla del suo per causa che esso Comune a intascato Ragnesi due al anno che per avanti per detta montagna si pagarà ad affitto Ragnesi quindecim come apare dalla lochatione fatta sotto lanno 1694. E anco esso messer Regolano Simon siano obligato a dar al detto Anesin sq [staia da 4 quarte] 4 formentazo per una volta solla e che quella casara siano fatta frabichata con tute le sue comodità che si aspetta alla detta casara, e quella se non fuse fatta come si deve doverà che vista da due periti mesi dal Comune, e quella fornita essa lochatione esso Iacomo Anesin o sua sigurtà doverà lasiarla libera al deto

Comune essa casara cioè ben coperta suficientemente come si usa nele altre afitanze e anco ogni anno dar la solita regalia al Regolano che serà di ann in ano.

Alle qualle cose fu sempre presente messer Giovanni filius quondam Michel Anesin da Miolla di Pinè, facendo per si et suoi heredi sapendo in alcun modo non eser tenuto ne men obligato, ma a pregerii del sudeto Iacomo Anesin a fatto sigurtà principal et in solidum che in manchanza delle cose sudete miser Regolani posino tenere a qual sivolia sotto obligatione di una parte e laltra di tutti li suoi beni presenti e venturi, colla clausula del costututo in forma

In fede io Giovanni Franceschi o
scrito la presente locatione
del detto Regolano et letta e dalle
parti fu laudata alla presenza come sopra
A.L.D.R.A.

Nel nome di Iddio sempre

corendo lano dopo la sua Natività un giorno di mercordì li 29 del mese di Settembre 1700 nella casa et stua del Magnifico miser Ogniben Grisent di Baselga di Pinè alla presenza delli qui sotto scritti testimoni miser Pietro filius quondam Maurizi Iovanin et di Angel Sigel di Miola di Pinè

Ivi personalmente costituito il Magnifico miser Simon di Ferari Regolan dell Comun di Pinè dell'ano presente, a datto et locato in locatione temporale a Gio di Mativi dalla Regna la montagna della Regna herbadego tra suoi confini come per il pasato per ani trei finirà lano 1703. Con questo che il sudeto Giovani di Mativi paga et pagar deba Ranesi cinquanta tre, dico Ranesi 53, da Troni 4 e $\frac{1}{2}$ per cadaun Ragnese,

ogni ano al sudeto messer Regolan che sarà di tempo in tempo la mità da qui al Santo Bortolamio et larltra mità da qui e per tutto il Santo Michele ogni ano senza contradicione alchuna.

Obligandosi il sudeto Giovanni Mativi a mantener il coperto et casara come per il pasato obligando tuti li sui beni presenti et venturi senza contradicione alcuna.

Alle qualle cose fu sempre presente Giovanni Dominico filio di Dominico Iovanin dalla Regnana di Pinè sapendo di non eser tenuto ne men obligato, ma a pregeri dell sudeto Giovanni si è voluto obligarsi come in efeto si a obligato sigurtà principal et principalmente et in solidum obligandosi detta sigurtà a pagar dani et spese che patir potese, obligando tutti li suoi beni presenti et venturi in valida

et solene forma.

Alle qualle cose fu sempre presente il Magnifico messer Ogniben filius quondam Tomas Grisent di Baselga di Pinè, sapendo di non eser tenuto nemen obligato, ma a pregeri dell sudeto Giovanni Mativi et di Dominico Bonani si obliga sigurtà et principal et principalmente et in solidum obligando il deto messer Ogniben tutti li suoi beni presenti et venturi.

Prometendo il sudetto Giovanni Dominico Iovanin et il sudeto Giovanni Mativi in caso di molestia a solevar il sopradeto messer Ogniben fora di dani et spese che patir potese et in caso che dovesse far viaggi per tal interesse, li sudeti sarà tenuti a pagarli, obligando uno et laltro tutti li suoi beni presenti et venturi.

Io Pauol Ioriati schrisi

di ordine del sudeto messer Regolano

Nel nome di Idio l'anno dopo la sua
santa Natività di nostro Signore del 1701 sotto li 28 del mese di Maggio anno
presente, nella casa di me sotto scritto alla presenza di messer Gasper Prada et messer
Giorgio filiolo Dorigo Bertoldo di Santa Orsolla testimoni pregati.

Ivi personalmente costituito il Magnifico messer Leonardo Broseghin Regolano della
Comunità di Pinè, a nome suo et sucesori, a datto et in virtù di lochatione temporale a
lochato a messer Iacomo Iovanin da Rizolaga di Pinè cioè la montagna di Ceramont
nominata la Fassa e questa affittata per anni tre incontinui incominciando l'anno
sudeto et fornirà l'anno 1703. Con questo che esso messer Iacomo Iovanin o suoi
heredi doverà pagar al messer Regolano che sarà di an in an Ragnesi otto da Troni 4 e
½ luno, con questo che esso Iacomo Iovanin devano mantener senpre le ragione del
Comun e non in altro modo sotto obligatione in manchanza di suoi beni presenti et
venturi con la clausola del costituito, in forma

In fede io Giovanni Franceschi
o scritto de ordine dil ditto Regolano

Come nel nome di Idio scorendo l'anno dopo la sua santa Natività di nostro Signore un giorno di mercoledì li 26 del mese di Aprile del 1702 nella stua et casa di me sotto scritto alla presenza di Gio Batta filius quondam Dominico di Franceschi da Baselga et di Isepo quondam Dominico parimente di Franceschi da Ricaldo testimoni pregati et chiamati.

Ivi personalmente costituito il Magnifico messer Grisent Grisenti come Regolano della Comunità di Pinè, facendo per si et suoi sucesori, per titolo di lochatione temporale, a datto, lochato a messer Dominico et Iacomo Bonelli di Caran valle di Fieme, cioè la montagna di Fregasoga cioè lerbadeo per lanno presente et non in altro modo fra suoi confini come è statto et usatto per il pasatto, et questo a fatto che al incontro che esso Dominico et Iacomo Bonelli come sopra doverà pagar al Regolan di questa Comunità

che serà cioè il giorno di Santo Tomaso li 21 Dicembre del anno presente cioè Ragnesi sesanta da Troni 4 e $\frac{1}{2}$ l'uno, in tanti buoni contanti sotto obligatione di tutti li suoi beni presenti et venturi et di pagar tutti li dani, spese in lite et fori.

Alle qualle cose fu sempre presente Gasper quondam Biasi di Sandri di Ricaldo di Pinè, facendo per si et suoi heredi e sapendo di non eser tenuto ne men obligato, ma a pregeri delli sudetti Dominico et Iacomo Bonelli come sopra, a fatto sigurtà principal principalmente et in solidum per la soprascrita suma di Ragnesi sesanta come supra che il detto Regolan posi tenerli a qual parerà et piacerà senza contradicione alcuna sotto pena di pagar danni et spese in lette et fori sotto

obligatione di tutti li suoi beni presenti et venturi, colla clausola del costituito in forma con patto che esso Dominico et Iacomo Bonelli siano obligati mantener ditta sigurtà fora di dani che di quella patir potese e caso che esso Sandri facesse viaggi per detta causa essi come sopra siano obligati pagar tutto quello che sarà del ragione e con questo ma con ogni altro melior modo.

In fede Giovanni Franceschi o scritto
la presente et letta alla presenza
delli sudeti testimoni e da essi come
sopra fu laudata et acetatta

Nel none di Idio l'anno dopo la sua
santa Natività di nostro Signore li 21 del messe di Ottobre 1703 nella casa del
Magnifico Pietro Martinati et esio fu alla presenza del Magnifico Giovanni dal Pezo
Sindico del anno presente e Magnifico Giacomo Giovanin da Rizolaga testimoni
pregati

Ivi personalmente costituito il Magnifico Pietro Martinatti Regolano della Magnifica
Comunità di Pinè del anno presente, facendo per si et suoi sucesori, a datto in virtù di
lochatone temporale lochatto a Matte di Mativi della Regnana di Pinè cioè la
montagna di Pontara fra suoi confini come per il passatto di efrutuare lerbado e non
in altra forma come solitamente si a usatto e pratichato, e questa affitanza sarà per
anni tre continui dando principio al Santo Michel ultimo pasato et fornirà l'anno 1706
al medemo tempo. Con questo che esso Matte o suoi heredi doverà pagar ogni anno
al Regolano che sarà in essa Comunità Ragnesi cinquanta uno, dico Ragnesi 51, e la
solita regalia e mantener la casara nel modo e forma come chi i trova, de qualli
Ragnesi

cinquanta uno che Matte Mativi si è obligato e si obliga di darli la mità al Santo Bortolamio e l'altra mità al Santo Michelle in pronti contanti, sotto obligatione di una parte e l'altra di tutti li suoi beni presenti et venturi, con la clausula del costituito in forma ma con questo e con ogni altro melior modo.

In fede Giovanni Franceschi o scritto la presente
et letta e da essa parte fu laudata

Nel nome di Idio sempre linstesso giorno et hora li 21 Ottobre 1703.

Personalmente costituito il Magnifico Pietro Martinat Regolano della Comunità di Pinè, a datto et in virtù di lochatione lochato a Vigili di Mativi della Regnana di Pinè cioè la montagna di Stramaiol per anni tre continui incominciando al Santo Michel ultimo pasatto et fornirà l'anno 1706 al medemo tempo, e questa affittanza sarà fra questi confini: a matina la Val Fonda, a mezodì li Campedelli, sera le confini della affittanza di Pontara, a meza note li Fratoni di Brusago si intende della Selara Nera in

in su inservata li medemi Fratoni di sotto alla selva in lo da affitarsi con il pra di Sprudol et altro. Con questo che esso Vigilio o suoi heredi doverà pagar ogni anno al Regolan che serà di ann in anno Ragnesi cinquanta da Troni 4 e ½ luno, dico Ragnesi 50; mediante che la Comunità ritrovase di afittar il pra di Sprudol esso Vigili si contenta di recederlo con colo che dirà esso Regolan. Non ritrovando esso Vigili lo tenerà e in questo che esso Vigili pagarà la mità al Santo Bortolamio et altra mità al Santo Michel sotto obligatione una parte e laltra di tutti li suoi beni presenti et venturi con la clausula del costituito in forma.

Alle qualle cose fu sempre presente messer Gasper Prada di Pinè e sapendo non eser tenuto né men obligato, ma a pregerii di esso Vigilio Mativi come sopra a fatto sigurtà principale e principalmente et in solidum sotto obligatione di tutti li suoi beni presenti

et venturi con la clausula del costrutto in forma, ma con questo convegnir altro melior modo.

In fede Giovanni Franceschi o scritto et
letto e dalle parte fu laudatta et acetatta.

Adì 18 Novembre 1703

Nella casa del Magnifico Pietro Martinat di Baselga alla presenza di Vigilio filiollo del quondam Giovanni Iuvanin della Regnana et di messer Francesco Leonardello dilla Faida e Pietro Iuvanin di Santo Mauro testimoni pregati.

Ivi personalmente costituito il Magnifico Pietro Martinat Regolano della Magnifica Comunità di Pinè, facendo per si et suoi heredi, a datto et in virtù di lochatione temporale lochatto a Giovanni Domenico filiollo di Domenico Iuvanin della Regnana di Pinè cioè la montagna della Regnana cioè di esufrutuar lerbadego fra sui confini per anni trei continui dando prencipio al Santo Michel pasatto del anno 1703 et fornirà al medemo tempo del anno 1706 al medemo tempo. Con questo che esso Giovanni Domenico Iuvanin doverà pagar ogni anno al Regolano che sarà di ann in anno di detta Comunità Ragnesi quarata cinque da Troni 4 e $\frac{1}{2}$ per cadauno, li qualli veran pagatti la mità al Santo Bortolamio

et l'altra metà al Santo Michel per ogni anno. Con questo che esso Giovanni Dominico sia obligato a sue spese e danni fare la casara che si ritrovarà in detta montagna talla e quella nella medema forma sopra li campi che si ritrova qua in cima il campivo su nella poza. Ma quella sarà fatta sotto l'anno 1704 e caso non facesse detta casara pagará di affitto quello che parla la lochatione vechia, sotto obligatione di tutti suoi beni presenti e venturi con la clausula del costituito in forma.

Alle qualle cose fu sempre presente Paulo quondam Pietro di Valentini dalle Piazze di Pinè e non sapendo e in alcun modo eser obligato, ma a pregerii del sudeto Giovanni Domenico Iuvanin a fatto sigurtà principal e principalmente et in solidum che in mancanza che il ditto Giovanni Dominico non pagase alla Comunità si posi tener a qualsi volia sotto obligatione di suoi beni presenti e venturi con questo patto riservato a favor del soprascrito Paulo di Valentin

riservato che caso esso Giovanni Dominico Iuvanin non pagase di ann in anno essa
sigurtà posi senza altra figura tor essa montagna in sé, e dar la solita regalia al
Regolan che sarà di ann in anno.

In fede Giovanni Franceschi o scritto la presente et
letta e dalle parte fu laudata

Nel nome di Idio

l'ano dopo la sua santa Natività di nostro Signore del 1705 sotto li 16 del messe di Dicembre nella casa et stua del Magnifico Pietro Martinati alla presenza di messer Antonio quondam Simon Zolin delle Piaze et di Vigilio quondam Lorenzo di Mativi testimoni pregati.

Personalmente il Magnifico Pietro Martinati Regolan della Magnifica Comunità di Pinè, con lasistenza del Magnifico Giovanni dal Pezo Sindaco di essa Comunità e col consenso di parte di Giuratti di essa Comunità, facendo per si suoi sucesori per tittolo di lochatione temporale che haverà di durare per il corso di anni tre continui in avvenire incominciando dal Santo Michel prosimo pasato 1703 et terminando il medemo tempo l'anno 1706, ha dato et lochato a Paulo et Dominico fratelli filiolti del quondam Pietro di Valentini delle Piaze di Pinè cioè la montagna di Fregasoga fra suoi confini cioè lerbadego et non in altra forma si quelli confini sarà principiando alle Solare in su riservando a essa Comunità il Rintego come è statto

anco il tempo pasatto. Con questo che essi fratelli Valentini doverà pagar alla sudeta Comunità cioè al Regolano che sarà di ann in anno Ragnesi sesanta da Troni 4 e ½ luno, qualli sarà pagatti la mità a Santo Bortolamio et altra mità al Santo Michel di ann in anno sotto questa obligatione che essa Comunità sia obligata il primo anno acomodar la casara et poi li altri anni essi afitalini devono mantenerla dal suo proprio nel modo e forma che la ritrova, e anco dar la solita regalia al medemo Regolano che sarà di tempo in tempo, soto obligatione di tutti li suoi beni presenti et venturi con la clausula del costruto in forma.

In fede io Gio Franceschi o scritto la presente
et letta alla presenza delli sudeti testimoni e da
elli fratelli fu laudata et acetata

Nel nome di Idio lanno dopo la sua
santa Natività di nostro Signor 1703 li 16 Dicembre nella casa del Magnifico Pietro
Martinati alla presenza di messer Antonio quondam Simon Zolin dalle Piaze et di
Vigilio quondam Lorenzo di Mativi della Regnana testimoni pregati.

Ivi personalmente il Magnifico Pietro Martinati Regolano del presente anno dilla
Magnifica Comunità di Pinè, facindo per si et suoi sucesori, dopo le tre soliti gredi al
solito logo, a datto et in virtù di lochatione temporale lochatto a Vigilio di Mativi
della Regnana di Pinè cioè la montagna di Stramaiol insieme col pra di Sprudo fra
suoi confini. Si riserva alla Comunità il Rintego et la valle di Sprudol caso volesse far
altra affitanza, del resto sarà le confini come per il pasatto si intende usufrutuar
lerbadego et non in altro modo. E questo a fatto al rontro che esso Vigilio di Mativi
e suoi heredi doverà pagar al Regolano che sarà di ann in anno Ragnesi cinquanta di
Troni 4 e ½ luno, dico Ragnesi 50, cioè pagarli la mità al Santo Bortolamio et altra
mità al Santo Michel che sarà d'ann in anno, con la solita regalia al sudeto Regolano,
et questa lochatione averà da durare per anni tre continui dando principio al Santo
Michel pasato del 1703 et fornirà al

medemo tempo del anno 1706, sotto obligatione di tutti li suoi beni presenti et venturi con la clausula del costituito in forma.

Alle qualle cose fu sempre presente messer Gasper Prada da Miolla di Pinè e non sapendo in alcun modo eser tenuto né men obligato, ma a pregeri del sudeto Vigilio Mativi a fatto sigurtà principale principalmente in solidum sotto obligatione di tutti li suoi beni presenti et venturi in forma.

In fede io Francescho o scritto la presente et letta alla presenza come sopra et della medema sigurtà fu laudata, con questi patti che esso Vigilio Mativi nelli tempi medemi per pagare essa sigurtà posi tor detta montagna et farne quello parerà et piacerà.

Nel nome di Idio

adi 11 Ottobre 1704 nella stua e casa di me sotto scritto alla presenza di Stefano Tomasi et esso Sindico.

Ivi personalmente costituito il Magnifico Pietro Martinati Regolano della Magnifica Comunità di Pinè, con lasistenza del Magnifico Iacomo Briolo Sindico di detta Comunità, facendo per si et suo sucesori, a datto et in virtù di lochatione temporale lochato a Iacomo Ianesin da Miolla di Pinè cioè la montagna di Costalta si intende lerbadego da esufrutuar fra suoi confini conforme si a usatto per il pasato et non in altro modo. E questa lochatione haverà da durare per anni tre continui dando principio al Santo Michel anno venturo et fornirà al medemo tempo del anno 1707, con patto che esso Iacomo Ianesin pagarà ogni anno la mità

a Santo Bortolamio et altra mità a Santo Michel Ragnesi vinti due e mezo, dico Ragnesi 22 e ½ per ogni anno, qualli venirà pagatti ogni anno al Regolano che sarà di ann in anno et quella sempre meliorarla et non deteriorarla, mantenere le sue confini come si è statto per il pasato.

Alle qualle cose fu sempre presente messer Giovanni quondam Maurizio della Betta da Miolla di Pinè e non sapendo in alcun modo eser obligato, ma a pregeri del sudeto Iacomo Anesin a fatto sigurtà principal e principalmente et in solidum che in caso che esso Iacomo non pagase il sudeto Comune se posi tener a qual si volia sotto obligatione di una parte et l'altra di tuti li suoi beni presenti et venturi con la formula del constitutto in forma et pagar la solita regalia al Regolano che serà di ann in anno.

In fede Gio Franceschi o scritto et letto
alla presenza come sopra

Nel nome di Idio

adì 19 Ottobre 1706 nella stua et casa di me sotto scritto presente Pietro quondam Pietro Tondine, Giovanni quondam Dominico Ioriat di Starnigo tutti due di Pinè testimoni chiamati con lasistenza del Magnifico Pietro Giurato della sudita.

Personalmente costituito il Magnifico Giovanni Maria Iovanino Regolano della Magnifica Comunità di Pinè, facendo per si et sucesorii, a datto in virtù di lochatione temporale a lochatto a messer Matte quondam Lorenzo delli Mativi della Regnana di Pinè cioè la montagna di Pontara fra suoi confini a esufrutuar l'erbadego fra suoi confini come si a usatto per il pasatto e da lochatione avanti. Con questo che esso affitalino siano obligato quella meliorarla et non deteriorarla, mantenere li confini con questi però che esso per si et suoi heredi pagarà Ragnesi al Regolano che sarà di tempo in tempo Ragnesi cinquanta cinque da Troni 4 e ½ luno, cioè la mettà a Santo Christoforo et altra mettà al Santo Michel et questa lochatione darà principio al solito Michel pasato il anno sudeto et fornirà l'anno del 1709 al medemo tempo, con questo

che devano dare anco dar ogni Regolano che sarà di an in anno la solita regalia sotto obligatione di tutti li suoi beni presenti et venturi, pagar dani, spese in litte et fori.

Segue nel nome di Idio li 17 Ottobre 1706 linstesso giorno et hora, presenti li soprascritti testimoni. Ivi personalmente il soprascritto Giovanni Maria Iovanino Regolano di essa Comunità a datto in virtù di lochatione lochatto a Lorenzo quondam Vigilio di Mativi della Regnana habitante alli Caseli di Pinè cioè la montagna di Stramaiol cioè lerbadeago da usufrutuar e non in altro modo tener per anni tre continui, dando principio al Santo Michel del anno sudeto et la fornirà il medemo tempo fra li suoi confini. Come per il pasà si riserva a essa Comunità la montagna di Sprudol oltre sue confini questa age di affitto a sudetto Francesco Guelrini in Trento e questa a farli in contro che eso Lorenzo Mativi o suoi heredi doverà pagar ogni anno al Regolano che

sarà di anni anno Ragnesi trenta otto, dicco Ragnesi 38, da Troni 4 e ½ luno. Quelli serà pagatti la mettà al Santo Bortolamio et altra mettà al Santo Michel per ogni anno. Con questo che essi fitalini siano obligatti dalla solita regalia al Regolano che serà di an in anno sotto obligatione di suoi beni pagar danni, spesse, viaggi.

In fede Giovanni Franceschi o scritto

pregato

Nel nome di Idio scorendo l'anno

dopo la sua santa Natività di nostro Signore del anno 1707 un giorno di martedì li 3 Maggio nella casa di me sotto scritto alla presenza di Giorgio quondam Francesco di Franceschi et Francesco suo filio testimoni pregatti.

Ivi personalmente costituito il Magnifico Bonaventura Fidel Regolano della Magnifica Comunità di Pinè, facendo per si et suoi sucesori, a datto et in virtù di lochatone lochatto a Iacomo Ianesino della Villa di Miolla per si et suoi heredi cioè la montagna di Costalta per anni cinque continui incominciando al Santo Michel de l' anno presente e terminerà l'anno 1712 al medemo tempo. E questo a fatto al incontro che esso Iacomo Ianesin doverà pagar ogni anno al Regolano che sarà di an in anno cioè Ragnesi dieci sette, dico Ragnesi 17, da Troni 4 e ½ luno, et dar al Regolano che sarà di an in anno la solita regalia e quello sarà ad esufrutuar lerbadege et non in altro modo

tutto fra suoi confini come per il pasà. Con obligo di mantener le confini e mantener la casara della qualle come è statta per li anni pasatti et casel del latte et altro sotto obligazione di suoi beni presenti et venturi e in manchanza pagar danni, spese in litte e fori.

Alle qualle cose fu sempre presente il Magnifico Giovanni della Betta della Villa di Miolla e sapendo che cose sudete sente come sono ma men obligatto, ma a pregeri del sudeto Iacomo Ianesin a fatto sigurtà principal e principalmente in solidum che in manchanza essa Comunità si possi tener a qualsivolia sotto obligatione di suoi beni presenti et venturi.

In fede io Giovanni Franceschi o scritto pregatto et letta alla presenza delli sudeti testimoni e dalle parte fu laudatta.

Et con questo che esso Ianesin, compito li sudeti anni cinque, doverà lasiar la casara et casello et altro ben governatta tanto la casara, il casello et coperto delle armente, caso questa non fuse nel altro afar malo come sopra esso aver

sigurtà si a obligatti a suoi danni et pene farla e resterà della Comunità.

Giovanni Franceschi

Nel nome di Idio l'anno dopo la sua santa Natività di nostro Signore un giorno di dominicha li 5 del messe di Maggio del anni 1709 alla presenza di messer Isepo quondam Stefano Cadrobi di Vigo et di Pietro quondam Batta di Franceschi ambi due di Pinè.

Ivi personalmente costituito il Magnifico Giovani della Beta di Miolla Regolano della Magnifica Comunità di Pinè, facendo per si et suo sucesori, a datto et in lochatione temporale lochato alli Magnifici Giacomo quondam Vigilio Iovanino di Rizolaga et a Pietro quondam Iacomo Iovanino così no in solidum cioè la montagna che si chiama la Fassa nelle pertinenze di Ceramont. Cioè di esufrutar lerbadego fra suoi confini come solitamente è statta affitata per il pasatto e questa lochatione haverà da durar per anni tre

continui dando principio al Santo Michael pasatto del anno 1708 et fornirà al medemo tempo del anno 1711, però con questo che li sopra scriti affitalini doverà pagar ogni anno al Regolano che sarà Ragnesi nove, dico Troni 40 Carantani 6, e con questo mantener le confini e quella meliorarla e non deteliorarla sotto obligatione uno e laltro di suoi beni presenti e venturi con la clausula del costituito in forma.

Con la solita regalia

In fede io Giovanni Franceschi
o scritto et letto alla prsenza
delli sudeti testimoni e fu laudatta

Nel nome di Idio scorendo l'anno dopo la sua santissima Natività di nostro Signore del 1709 un giorno di martidi li 29 Ottobre 1709 nella casa di me sotto scritto alla presenza del Magnifico Pietro Martinatti et Pietro Iovanin del masso di Santo Mauro testimoni pregatti.

Ivi personalmente costituito il Magnifico Giovanni della Betta Regolano della Magnifica Comunità di Pinè, facendo a nome di essa Comunità et sucesori, per titolo di lochatione che haverà da durare per anni tre continui dando principio al Santo Michel pasato hano presente et fornirà l'anno 1711 al medemo tempo, ha dato a Matte quondam Lorenzo delli Mativi della Regnana cioè la montagna di Pontara fra li suoi confini come a goduto per il pasatto fra li medemi confini a esufrutuar lerbadego et non in altro modo.

con questi patti che esso Matte o suoi heredi doverà pagar ogni anno al Regolan che sarà di anno in anno cioè Ragnesi cinquanta cinque, dico Ragnesi 55, da Troni 4 e ½ luno. Con la solita regalia per ogni anno al Regolano, li qualli Ragnesi veran pagatti da qui al Santo Bortolamio che venirà di anno in anno. Con questo che esso Matte sia obligatto mantener le confini et casare, coperti come si ritrova al presente sotto obligatione di una parte et laltra di tutti li suoi beni presenti et venturi.

In fede Giovanni Franceschi
o scritto pregatto dalle
parte et letta alla presenza
come di sopra fu laudata

Nel nome di Idio scorendo l'anno dopo la sua santa Natività di nostro Signore del 1709 un giorno di martidì li 29 del messe di Ottobre nella stua et casa di me sotto scritto alla presenza del Magnifico Pierto Martinati et di Pietro Iuvenin del masso di Santo Mauro testimoni pregatti.

Ivi personalmente costituito il Magnifico Giovanni della Betta Regolano del presente anno della Comunità di Pinè, facendo per si et suoi sucesori, a datto in virtù di lochatione che averà da durare per anni trei continui dando principio al Santo Michel pasatto et fornirà l'anno 1712 al medemo tempo cioè la montagna della Regnana a Vigilio quondam Iuvan Iuvanino della Regnana fra suoi confini come si a godutto per il pasatto et non in altro modo. Cioè ad

esufrutuar lerbadeo e non in altra maniera, con questo però che esso Vigilio o suoi heredi doverà pagar ogni anno al Regolan che serà di ann in anno Ragnesi quaranta otto, dico Ragnesi 48, da Troni 4 e ½ luno, qualli Ragnesi doverà pagarli ogni anno al tempo cioè di Santo Bortolamio al Regolano che sarà di anno in anno, mantener le sue confini et la casara et coperti come si ritrova sotto obligatio duna parte et laltra di tutti li suoi beni presenti et venturi.

Co la solita regalia.

In fede Giovanni Franceschi
o scritto pregatto et letta
alla presenza delli sudeti
testimoni e dalle parte
fu laudata et acetata

Nel nome di Iddio correndo l'anno doppo la sua santissima Natività 1710 in giorno di domenica li 12 di Genaro alla presenza delli Magnifici Francesco quondam Pietro Thomasi di Baselga et Gio Batta quondam Pasquin Sigel di Miola et Pietro Fedrici Giurato della Villa di Lona.

Ivi personalmente costituito il Magnifico Giovanni della Betta Regolano dell'anno passatto 1709, facendo per si et suoi successori et anco col consenso di tutti li Giurati d'esso anno passatto per hora in Regola, doppo essendo fatte le solite tre grida al luogho solito dal saltaro della Communità, ha dato et in virtù di locatione temporale locato alli Magnifici Salvador quondam Giovanni di Thomasi et

et Giacomo Antonio quondam Giacomo di Filippi tutti due abitanti in Gardolo, facendo per si et suoi heredi la montagna chiamata di Stramaiol ad usufruare l'erbadegho et non in altro modo per anni tre continui dando principio al Santo Michele passatto 1709 e forniranno al medemo tempo dell'anno 1712 fra suoi confini, come è stato goduto e praticatto dagli heredi del quondam Vigilio dilli Mattivi della Regnana affittalini per lo tempo passatto. Et questo ha fatto et alincontro li soprascritti Salvador e Giacomo doveranno dare e pagare al Regolano che sarà d'anno in anno al tempo di Sant Bortolamio che sarà li 24 d'Agosto, overo li 8 Settembre, Ragnesi cinquanta cinque da Troni quatro e mezo l'uno, dico Ragnesi 55, in pronti contanti, colla sua solita regalia al Regolano et

et al Sindaco della chiesa parochiale et caso ch'esso Regolano che serà dovesse far viaggi per riscuotere lo stesso danaro siano obligati li sudeti condutori pagargli un Talero per viaggio di Troni sette e mezo. Su quale montagna se gli da et si consegna la sua cassara ben coperta col suo cassello del late et quella essi condutori, fornito lo suo tempo, doveranno restituirla nella forma e modo che se gli consegna, caso mancasse qualche sopra possino servirsi del legname sotto obligatione d'una parte e l'altra di tutti li suoi beni presenti e venturi sotto la clausola del costituito. Alle quali cose fu sempre presente messer Paulo filio di Michel di Valentini di Tresilla di Pinè et non sapendo in alcun modo esser tenuto e nemen obligatto, ma a preghieri

delli sopra scritti Salvador et Giacomo ha fatto sigurtà principale, principalmente et in solidum che potersi tenere essa Comunità a qual piacerà e ponerà soto obligationi de suoi beni presenti et venturi in forma

In fede messer Vigilio Broseghini
ho scritto et letto e dalle parti accettato
et laudata

Nel nome di Idio scorendo l'anno dopo la sua santissima Natività di nostro Signore 1711 li 24 Ottobre nella casa di me sotto scritto presente il Magnifico Giovanni Maria Iovanin Sindico di detta Comunità et messer Christan Fontana Giurato della Villa di Miolla testimoni pregatti.

Ivi personalmente il Magnifico Giacomo Iovanin Regolano della Magnifica Comunità di Pinè, facendo per si et suoi sucesori, ha dato et in virtù di lochatione lochatto a Iacomo quondam Giovan Anesin di Miolla di Pinè la montagna di Costa Alta fra suoi confini a esufrutuar lerbadeo ma non in altro modo come a praticato per il pasatto e questa lochatione haverà da durar per anni tre continui

dando principio al Santo Michele del anno presente et fornirà lanno 1714 al medemo tempo di Santo Michelle, però con questo che esso Ianesin doverà pagar ogni anno al Rigolano che sarà di an in ano al Santo Bortolamio over sua ottava, Ragnesi vinti uno, dico Ragnesi 21, da Troni 4 e ½ luno. Però con questo che esso Iacomo siano obligatto a mantener la casara et casello et coerto delle armente come si ritrova al presente et in corso delli anni tre lasiarla nella forma come si ritrova al presente sotto obligatione anco di mantener le sue confini, sotto obligatione di una parte et laltra di suoi beni presenti et venturi con la clausula del costituito.

In fede io Giovanni Franceschi ho scritto
et letta presente li soprascritti et
datte perchè fu laudatta et acetatta

Nel nome di Idio scorendo l'anno dopo la sua santissima Natività di nostro Signore 1711 un giorno di domenica il primo di Novembre anno sudeto in casa di me sotto scritto alla presenza di messer Giovanini quondam Domenico Ioriat di Starnigo et di Domenico quondam Battista Franceschi et di Maistro Nicola Zampedri da Lona testimoni pregatti.

Ivi personalmente costituito il Magnifico Giacomo Giovanino Regolano del anno presente della Comunità di Pinè, facendo per si et suoi sucesori, per titolo di lochatione temporale ha dato ad affitto per hani tre continuii a Christel et Domenico fratelli filioli di Giovanni di Mattivi della Regnana in solidum cioè la montagna di Spinedolo fra questi confini: a matina il coston del Dora sino alla confine della fittanza di Fregasoga, a mezodì le cime che confina con Palù sora la val Freda, settentrione come si a goduto come per il pasà. A datto principio al Santo Michel del anno presente 1711 et fornirà

l'anno 1714 al medemo tempo cioè ad usufrutuar lerbadego et non in altro modo, cioè con questo che essi fratelli Mativi doverà pagar ogni anno al Regolano che sarà di anno in anno Ragnesi vinti quatro, dico Ragnesi 24, da Troni 4 e $\frac{1}{2}$ et mezo luno, qualli veran pagatti al Santo Bortolamio delli anni che venirà. Con questo che si da una casara et casello del latte ben coperta uno et altro con il coverto delle capre, che al tempo sarà fornita detta lochatione doverà lasiarla nel modo e forma come si ritrova et mantener le sue confini, sempre meliorarla et non deteliorarla sotto obligatione di uno et laltro di suoi beni presenti et venturi.

Alle qualle cose fu sempre presente Paulo quondam Pietro delli Valentini delle Piaze di Pinè et Paulo quondam Stefan della Casagranda

di Bedol e non sapendo in alcun modo eser tenutti né men obligatti, ma a pregeri delli
cioè di Christel et Dominico fratelli a fatto uno et laltro in solidum sigurtà
principalmente et in solidum che esso Regolano che sarà di anno in anno si posi tener
a qual si volia sotto obligatione di suoi beni presenti et venturi con la clausula del
costitutto in forma.

In fede io Giovanni Franceschi ho scritto la
presente et letta alla presenza come di sopra
et dalle parte fu laudata et acetatta

Nel nome di Idio l'anno dopo la sua santa Natività di nostro Signore un giorno di lunedì li 26 Dicembre 1711 alla presenza di Giovan Maria quondam Antonio della Fontana da Rizolaga et me sotto scritto.

Ivi personalmente costituito il Magnifico Giacomo Iovanino Regolano della Comunità di Pinè, facendo per si et sucesori, a datto in virtù di lochatione da durare per anni tre continui incominciando al Santo Michel pasatto anno presente et fornirà l'anno 1714 al medemo tempo, a Biasio quondam Giacomo Iovanino da Ricolaga cioè la montagna di Ceramont cioè la Fasa et come essa in affitto per li anni pasatti a esefrutar lerbadege et non in altro modo, et ciò a fatto al incontro che esso Biasio sia obligatto a pagar ogni anno al Regolano che sarà di anno in anno Ragnesi nove, dico Ragnesi 9, da Troni 4 e ½ luno, sotto obligatione

di mantener le sue confine et quella meliorarla et non deteliorarla sotto obligatione di suoi beni presenti et venturi con la clausula del costitutto in forma.

In fede Giovanni Franceschi
ho scritto la presente et letta
alla presenza come sopra

Nel nome di Idio l'anno dopo la sua santa Natività di nostro Signore un giorno di domenica li 9 del mese di Ottobre 1712 alla presenza Vigilio quondam Giovanni Iovanin della Regnana et di Stefan quondam Batta della Fior di Starnigo.

Ivi personalmente costituito il Magnifico Leonardo Broseghin Regolano della Magnifica Comunità di Pinè con lasistenza del Magnifico Pietro Martinat Sindaco di essa Comunità con il consenso delli Giurati, dopo fatto le tre solite cride al logo solito con la voce del saltaro, ha dato et in virtù di lochatione lochatto a Vigilio filiollo di Matte Mativi a nome di suo padre cioè la montagna di Pontara fra suoi confini cioè lerbadeago ed esufrutuar et non in altro modo per anni tre continiui incominciando al Santo Michel pasatto anno 1712 et fornirà l'anno 1715 al medemo tempo.

Come al incontro esso Vigilio a nome di suo padre serà tenuto et obligato di pagar ogni anno al Regolano che sarà di essa Comunità o altri suoi sucesori Ragnesi cinquanta cinque, dico Ragnesi 55, da Troni 4 e $\frac{1}{2}$ luno cioè al Santo Bortolamio che scaderà di an in anno, et mantener le sue confini con obligo mantener la casara et casello del latte et altri coperti quelli ben coperti et altro al bisogno che ocorerà a detta casara, et fornita detta lochatione si doverà darla nel modo et forma come si a consegnatta, et anco che essi afitalini non posi far alcuna afitanza di erbado a veruna persona et se quella verà fatta

saran di niun valore sotto obligatione di una parte et l'altra di suoi beni presenti et venturi in forma. Et nemeno che non lasi nella medema afitanza far fratte né esso afittalino né altro cioè per abrugiare sotto pena se contra farà di pagar danni, spesse et altro et anco pagar la solita regalia ogni anno al Regolano che sarà di anno.

In fede Giovanni Franceschi o scritto

la presente et letta e dalle parte

fu laudata et acetata

Nel nome di Idio scorendo l'anno dopo la sua santa Natività di nostro Signore un giorno di dominicha li 16 del messe di Ottobre 1712 alla presenza del Signor Gio Batta Martinatti di Baselga et di Domenico Trazer di Campo Longo testimoni pregatti.

Ivi personalmente costituito li Magnifici Leonardo Broseghino Regolano della Magnifica Comunità di Pinè, Pietro Martinat Sindico di essa Comunità, facendo per si et suoi sucesori, dopo fatto le solite cride dal saltaro di essa Comunità al logo solito, ha dato et affittato da durarsi per anni tre continui scominciando al Santo Michel pasato hano sudeto et termino l'anno 1715 al medemo tempo, cioè a Iacomo quondam Giovan Ianesin di Miolla per si et suoi heredi cioè la montagna di Stramaiol ad esufrutuar lerbadege et non in altro modo fra suoi confini come a goduto li altri affitalini delli anni tre pasatti

cioè di quelli di Gardolo con sua casara et casello del latte et coperto delle armente come e si ritrovano al presente, et infine detta lochatione doverano lasiarlo ad essa Comunità talla e qualla come al presente si ritrovano e mantener le sue confini e che esso Iacomo non faci alcuna afitanza di veruno erbadego a veruna persona per non esere in dano della Comunità over altri particularii. Come al incontro esso Iacomo Ianesino si è obligatto per si et suoi heredi di pagare al Regolano che sarà di anno in anno Ragnesi cinquanta cinque, dico Ragnesi 55, da Troni 4 e ½ luno, con la solita regalia per ogni anno al Regolano che sarà di anno in anno sotto obligatione di una parte e laltra di suoi beni presenti et venturi.

In fede Giovanni Franceschi o
scrito la presente et letta et
dalle parte fu laudata et
acetatta

et che in questa affitanza non vengano fatto veruna fratta per abrugar verun legname sotto pena di pagar danni, spese.

Nel nome di Idi scorendo l'anno dopo la sua santa Natività di nostro Signore un giorno di domenica li 23 del mese di Ottobre 1712 alla presenza li Magnifici Vettor Anesi di Ricaldo Giurato et Gio della Betta di Miolla testimoni chiamatti.

Ivi personalmente costituito il Magnifico Leonardo Broseghin Regolano della Magnifica Comunità di Pinè e Pietro Martinati Sindico, facendo per si et suoi sucesori, dopo fatto le tre solite gride dopo la messa solene al logo solito dal saltar della Comunità, ha dato e afitatto da durar per anni tre continui dando principio al Santo Michel pasatto anno sudeto et fornirà al medemo tempo del

anno 1715, a Vigilio quondam Giovanni Iovanin della Regnana di Pinè con la
sistenza di Gio Batta suo filio cioè la montagna della Regnana con casara, casello del
latte et altre comunità et usufrutuar lerbadego et non in altro modo et casara et altre
comadetà. Con questo che al incontro esso Vigilio e suoi heredi si è obligatto di pagar
ogni anno al Regolano che sarà di anno in anno di essa Comunità di affitto Ragnesi
quaranta cinque, dico Ragnesi 45, con la sua solita rigalia al Rigolan che sarà di anno
in anno, li qualli Ragnesi quaranta cinque verano pagatti la mettà al Santo Bortolamio
che sarà di anno in anno et laltra mettà al Santo Michel et mantener le sue confini et

in quella affitanza che non veghi fatto alcuna fratta di frategar per dar fogo, sotto obligatione di suoi beni presenti et venturi.

Alle qualle cose fu sempre presente li Magnifici Dominico quondam Giovanni Groffi della Regnana et Batista quondam Gasper Casa Granda di Bedol, fano sigurtà al sudeto Vigilio Iovanin principal et in solidum però che esso Regolano che sarà farà prima le scozione contro il principio, sotto obligatione di suoi beni presenti et venturi. Con questo che al tempo fornito li anni tre doverà restuir la casara et casello del latte et altro nel modo et forma che si riceve soto obligatione in manchanza di pagar

danni spesse in lite et fori, et così fu a lode di Idio.

In fede Giovanni Franceschi o
scrito et letto et dalle parte fu laudato
et acetatto

Nel nome di Idio

scorendo l'anno dopo la sua santa Natività di nostro Signore 1713 un giorno di dominicha li 7 Maggio alla presenza di messer Giovanni quondam Nicolò Ioriat di Starnigo et messer Giovan di Zeni dal Gril testimoni pregatti.

Ivi personalmente costituito il Magnifico Leonardo Broseghin Regolano della Comunità di Pinè, facendo per si et sucesori, dopo fatto le tre gride del saltaro al solito luogo, ha dato et in virtù di lochatione a lochato al Magnifico Bartolamio dal Erspan a nome del Magnifico Gio Batta di Sartori di Costa Savina quivi giurisditione di Pergine cioè la montagna di Costalta ad esufrutuar lerbadegeo et non in altro modo fra suoi confini come è statto per il tempo pasato

pasatto goduta, et questa lochatione haverà da durar per anni tre continui dando principio al Santo Michel pasato dell'anno 1712 et fornirà al medemo tempo del anno 1715, et in questa lochatione si ritrovano la sua casara con casello del latte et coperto del armente et quella darla ben coperta a del affitalino et in fino delli anni tre esso affitalino doverà darla nel modo e forma come si ritroverà. Con anco esso Bartolamio Erspan e Gio Batta Sartori sarà e si obliga di pagar al Regolano che sarà d' an in ano Ragnesi dieci sette, dico Ragnesi 17, da Troni 4 e $\frac{1}{2}$ l'uno con la solita regalia al Regolano et questa meliorarla e non deteriorarla, mantener le sue confini sotto obligatione d'una parte e l'altra di suoi beni presenti et venturi con la clausola del costituito in forma.

In fede io

Giovanni Franceschi ho scritto la presente et letto
alla presenza delli sudeti testimoni e
da essi parti fu laudatto.

Nel nome di Dio sempre
li 2 Ottobre 1715 nella canonica di Bedol di Pinè.

Alla continua presenza de Magnifico Pietro quondam Giovanni Casa Grande overo dei solli Giurato della Villa di Bedol e Paolo quondam Pietro dei Valentini delle Piazze di Pinè et Vigilio quondam Matte Matthivi della Regnana testimonii idonei, chiamatti e pregatti.

Quivi personalmente costituito lo Magnifico Signor Bortolamè Erspan di Montagnaga Regolano dell'honoranda Comunità di Pinè coll'autorità solita come sempre fu di Regolani antecessori col voto e consenso comunale, facendo per si e suoi heredi e suoi successori Regolani ed e tutta la prefatta Communità colle solite obligationi, havendo già le tre feste decorse fatto gridare da Gio Batta Franceschi saltaro del medemo Comune al logo solito e solito modo l'herbadegho o uso frutto avendo della montagna o malgha di Stramaiole alto tra suoi soliti confini e com'appare dal bilietto portattomi da questo saltaro ch'il sommo prezzo fu messo annuale di Ragnesi 59, e ciò pre sapendo lo Colomello di Bedol fece chiamarme in Bedol la medema Villa qualmente detto Colomello sii restatto offeso dall'affittalino passatto presentemente Giacomo Anesino contra il contratto e patto de sua locatione, havendo affittatto herbadego contra la conventione

convention fattali da Magnifico Leonardo Broseghino e da esso affittalino accettata, onde per servare la pace, ischivare litiggi tra membri del Commune e non fomentare disordini, la Magnifica Villa di Bedol dimandò cotesta affittanza, ovvero sii datta e lochatta con patto che non possi il malgharo di Stramaiol alto affittare membratim l'herbadeghi a diversi con pregiudicio del medemo Comune e de circonvicini come sempre fu anticamente osservatta dalli tre anni decorsi eccetti che non fu osservatto. Onde lo prefatto Signor Bartolamè Erspan Regolano portatosi sul logo, conosciuto il lamento e pregiudicio sì per giustitia di suo presentaneo officio come per carità a tutte le parti evittare contrasti confermare la pace e schivare manifesti litigii, diede, lochè et affittò detto herbadegho, casara e casello del latte, coperto del bestiamme et altre commodità sue di detta montagna di Stramaiol alto, a Ser Lorenzo filio quondam Vigilio Mathivi della Regnana hor habitante alli Caselli delle Piazze di Pinè, per il prezzo annuale d'affitto di Ragnesi cinquanta nove, dico per il prezzo di Ragnesi 59, di Troni 4 e $\frac{1}{2}$ l'uno, con patto di nullità di cotesta locatione che non possi affittare herbadegho a nesuno se non vanno l'armente allo campio ogni sera volendo questo Regolano con ciò schivare le giuste querimonie, contrasti, litigii e viaggi sì da una parte come dell'altra, prevedendo ch'ad affitarla a gente che non volesse obbedire o pegi a pagare nascono spese diverse

nascono spese diverse per cosa di niente sì ad una parte quant'all'altra, e detta lochatione fu fatta al medemo Lorenzo Matthivi dal prefatto Signor Regolano per spacio di anni tre continui cominciando il Santo Michele de corso 1715 sin al 1718 e non altrimenti. Bensì piacendo però all'honorando Commune di Pinè com' altre lochationi furono fatte da altri Regolani antecessori puotendo io de fare per giustamente con'ora risultanti al schivamento di spese e di discordie che devi anco alli anni cinque prossimi continui se però dissi parerà e piacerà alla prefatta Magnifica Comunità di Pinè e non altrimenti. In contrario caso duri solamente per li presenti tre anni e non più assumendosi detto Lorenzo Mathivi l'obbligo di restituire detta casara, casello, coperti et altro com'è al presente e che la predetta Comunità sii tenuta et obligatta a ristorare occorrendo detta casara, casello, coperti et altro a sue spese come sempre fu prattichatto e necessariamente conservarla e mantenerla. Vice versa sudetto affittallino Lorenzo Matthivi obligò tutti li suoi beni presenti e venturi colla clausula del costituito, a tal mantenimento obligandose colla solita regalìa annuale al Magnifico Regolano che di tempo in tempo sarà e di pagare sudetto affitto di Ragnesi 59 annuali con promessa irrevocabile d' osservare lo peso oneroso aggiuntoli di non puoter affittar herbadegho oneroso a veruno. A tal mantenimento presentò anco per sigurtà Magnifico Giacomo quondam Gio Batta Andreatta dei Rossi e qui presente s'obligò principalit et in solidum a tal' effetto riceve atto con ogni miglior modo. Fu fatto, letto a presenza di sudetti testimonii e tutt' accettatto dalle parti.

In fede io Padre Giovanni Pietro Tichò Curato di Bedol pregatto scrissi e fui parte alle cose predette.

Nel nome di Dio sempre
li 2 Ottobre 1715 nella canonica di Bedol di Pinè.

Alla continua presenza del Magnifico Pietro quondam Gio Casa Grande overo dei solli Giuratto dello Colomello di Bedol e Paolo quondam Pietro dei Valentini delle Piazze e Giacomo quondam Gio Batta Andreatta dei Rossi della Villa delle Piazze di Pinè testimonii idonei, chiamatti e pregatti.

Quivi personalmente costituito lo Magnifico Signor Bortolamè Erspan di Montagnaga Regolano della Magnifica Communità di Pinè, coll'autorità, voce e consenso solito sempre statto a Regolani di cotesto Comune, facendo per si et suoi successori, tre giorni già decorsi doppo fatte le 3 gride da Gio Batta Franceschi saltaro del sudetto Commune al logo solito e solito modo dell'affittanza dell'herbadegho della montagna, casara di Pontara, ha datto, affittatto e lochatto per giuste cause l'animo suo moventi a Ser Vigilio quondam Mattè Matthivi della Regnana di Pinè lo medemo herbadegho, cioè usufrutto di detta montagna di Pontara con sua casara per il spacio d'anni tre, cominciando da Santo Michele decorso 1715 sin'allo 1718, e se parerà e piacerà all'honorando Commune di Pinè possi durare per anni cinque e non altrimenti con patto

con patto deva diligentemente mantinire detti confini di detta montagna e che non possi affittare a veruno herbadegho della medema sotto pena della nullità di cotesta affittanza. E che detto Vigilio Matthivi affittalino di cotesta montagna Pontara né per si né per altri e meno permettere possi l'abbruggiare per far fratte sotto pena di Ragnesi dieci per cadauna volta e di pagare danni e spese che fossero per nascere senza contradictione alcuna.

Al che lo predetto Regolano Erspan e per altri buoni meriti di detta casa Matthiva affittò come sopra dissi detta montagna al medemo Vigilio Matthivi per il prezzo annuale di Ragnesi cinquata cinque di Troni 4 e $\frac{1}{2}$ l'uno, dico per il prezo di Ragnesi 55, la metà de questi da darsi da Sant Bortolamè e l'altra metà da Sant Michele, colla solita regalia al Magnifico Regolano che d'anno in anno sarà, e debba restituire la casara e casello et altro che vi può essere nella forma ch'hora si ritrovano. A tal'effetto et in mantenimento di tutto ciò sudetto Vigilio quondam Mattè Matthivi affittalino s'obligò per si e suoi heredi, obligando anco a tal mantenimento tutti li suoi benni presenti e venturi colla clausula del constitutto e così ogni miglior modo.

Tutto ciò fu fatto e letto e dalle parti accettatto e lodatto alla presenza di detti testimonii. In fede

Io Padre Giovanni Pietro Tichò Curato di Bedol pregatto
dalle parti scrissi e fui presente alle cose premesse

Nel nome di Dio sempre
li 2 Ottobre giorno di mercoledì 1715 in canonica di Bedolo
di Pinè.

Alla continua presenza de Magnifici Pietro quondam Giovanni Casa Grande dei solli Giurati della Villa di Bedol e Giacomo quondam Magnifico Gio Batta di Rossi delle Piazze e Paolo quondam Pietro dei Valentini delle Piazze di Pinè testimonii idonei, chiamatti e pregatti.

Quivici personalmente costituito lo Magnifico Signor Bortolamè Erspan di Montagnaga Regolano dell'honoranda Communità di Pinè, coll'autorità solita ch'usarono l'altri Regolani antecessori colla voce e consenso concessoli da detta Magnifica Communità, facendo per si e suoi successori, colle solite obligationi doppo d'havere fatto gridare l'herbadegho o usufrutto della montagna della Regnana alta da Gio Batta Franceschi saltaro di detta Communità tre giorni festivi al logo solito e solito modo, ha datto, affittatto e lochatto e l'herbadegho o uso frutto della detta montagna della Regnana alta tra suoi confini con casara, casello del latte et altre commodità, alli fratelli Leonardo e Vigilio figlii quondam Vigilio Matthivi della Regnana di Pinè in solidum per giuste cause l'animo suo moventi per il spacio d'anni tre continui cominciando dal Santo Michele decorso 1715 da durarsi sin alli 1718, e se parerà e piacerà alla Magnifica Communità di Pinè da durarsi per anni cinque in caso contrario dissi

dissi voglia e devi solamente per soli anni tre e non più. E parendo e piacendo alla detta honoranda Communità di Pinè di incaricare sudeti affittalini Leonardo e Vigilio Matthivi soli e rispettivi figli quondam Vigilio Matthivi dell'obbligo mediante lo giuramento da darsi da chi per la custodia più opportuna del gazzo ivi vicino da riconoscerli ad arbitrio de prudenti di detto Comune per essere onesti affittalini ivi permanenti con minor dispendio ch'a mandare altri apositamente con maggior dispendio e minor diligenza e non essendo riconosciuti per non fare tal officio utile per detto gazzo, devano sudeti filii Leonardo e Vigilio Matthivi annualmente dare e sborsare per detta affittanza d'herbadegho et usufrutto della montagna della Regnana alta al Magnifico Regolano che di tempo in tempo sarà, colla sua solita regalia, Ragnesi quarantacinque di Troni 4 e $\frac{1}{2}$ l'uno, la metà di questi allo prossimo San Bortolamè e l'altra mettà allo prossimo San Michele, 29 di Settembre, senza altra contradictione, dico Ragnesi annualmente di Troni 4 e $\frac{1}{2}$ l'uno, Ragnesi 45.

Obligandose vice versa sudeti filioli Leonardo e Vigilio filii quondam altro Vigilio Matthivi alle presente obligationi e patti principalit et in solidum per si si e suoi heredi et anco obligando tutti li lora benni presenti e venturi et a tali mantenimenti colla clausula del costituito. E a divenire a detta affittanza lo Magnifico Signor Regolano Bortolamè Erspan per assicurare di questo affitto l'honoranda Communità di Pinè, volse e dimandò sigurtà per tal'effetto che detti fioli affittalini Matthivi

Matthivi onde alla presenza continua di me sotto scritto e de Giurati testimonii pregò e dimandò per sigurtà principalit et in solidum Paolo quondam Pietro Valentini delle Piazze di Pinè quale s'offerse, acconsenti et s'obligò a tal'effetto in ogni evento contrario principalit et in solidum con obligarse per si e suoi heredi e tutti li suoi benni presenti e venturi sotto le solite clausule de constitutti. Con patto et obligo espresso et accettatto da detti fioli Matthivi di non fare e men permettere abbrucciamenti di fratte sotto pena di Ragnesi dieci per cadauna volta et altre penne de fare et arbitrarie eccetera. E che terminato lo tempo sudeto d'anni tre o più se concede la detta Magnifica Communità, debbano detti affittalini a loro danni e spese restituire l'habitationi sudete di casara, casello del latte et altro coperto davanti la casara et altro se n'è e che si ritrova di detta Communità devano, dissi, restituire a detta Comunità e se vi fosse da ristorare a detti alberghi deva la detta Comunità di Pinè far ristorare col suo conforme fu sempre usatto di compietudine per lo tempo passato. E tutto ciò con ogni miglior modo e forma e conforme di raggione furono sempre fatte dete lochationi communalì. In fede

Io Padre Giovanni Pietro Tichò Curato di Bedol pregatto da ambe le parti pregatto scrissi e scrissi alla presenza delle parti e tutto fu lodatto et accettatto et attesto per essere statto alle cose premesse sempre presente

Nel nome di Idio lanno dopo la sua santa Natività di nostro Signore un giorno di sabbetto li 26 del messe di Giugno 1717 alla presenza delli Magnifici Iacomo Iovanin di Ricolaga et Bonaventura Leonardel da Lerla come Giurato di Montagnaga.

Ivi personalmente costituito il Magnifico Grisenti Tomasi come Regolano della Comunità di Pinè, facendo per si et suoi sucesori con il consenso di tutti li suoi Giurati, dopo fatto le tre solite gride nella piazza al logo solito, a datto et in virtù di lochacione lochato ad Antonio Antonioli della Villa di Sevegnan con la sistenza di suo filio Salvador, la Fassa di Ceramont fra suoi confini come è statta afittata per il pasatto et questa doverà durare per hani tre continui dando principio al Santo Michel pasatto anno 1716 et fornirà l'anno 1719 col medemo tempo, cioè sic intendendo che fruttuar lerbadeago et non in altro modo

e di quella mantener li sui confini et non più altre garsene. Con questo che esso Antonio o suo heredi doverà pagar ogni anno al Regolano che serà di anno in anno Ragnesi undici, dico Ragnesi 11, da Troni 4 e $\frac{1}{2}$ con la regalia del Regolano che serà di anno in anno, qualli veran pagati cioè la mettà al Santo Bortolamio et altra mettà al Santo Michel. Sotto li patti qui descritti che esso affittalino non possi dar licenza a veruna persona del suo luogo cioè del Comun di Sevegnan per poter pascolar over altro sotto la nullità di essa lochatione et pagar li danni alla Comunità. Secondo non si altregi pasar oltre la confine di essa affitanza sotto la pena che parla la Carta di Regola, over altre pene. Con pati che quella venghi sempre meliorando et non deteliorando sotto obligacione di una parte et altra di suoi beni presenti et venturi con la clausula del constitutto in forma. Alle qualle cose fu senpre presente Gio Batta quondam

Dominico di Franceschi di Baselga e non sapendo in alcun modo eser tenuto nemen obligatto, ma pregeri di esso Antoni a fatto sigurtà principal et in solidum sotto obligacione di suoi beni presenti et venturi.

In fede io Giovanni Franceschi o scritto
et letto alla presenza delli sudeti testimoni
et dalle parte fu laudato.

**[le pagine seguenti si riferiscono a due fogli volanti
inseriti nel documento]**

A

Memoria del monego di Santo Mauro

Adì 11 Novembre 1694

Nella stua et casa delli Magnifici messer Pietro Martinati di Baselga di Pinè con lassistenza dilli Magnifici messeri Gio Batta Bernardi Regolano, Gio Maria Moser Sindico del Comun di Pinè e parte delli Giurati di detta Comunità et altri.

Naseva certa differenza tra essa Comunità dal una et messer Pietro Iovan come monego di Santo Mauro parte dal altra, per causa che già tempo ad esso monego che si ritrovava in ditta chiesa per suo salario si li lasiava in corere la colta che erra nel masso di Santo Mauro cioè di certa portione di loghi et queste come si pagava a forma quelle devano anco per lavenir devano pagar; hora per levar via li erori per il condotaneo per altro si son contentatto che per lavenir il Regolano che serà di anno in anno pagará al sudeto Pietro monego per suo salario oltre le dette quarte qui sopra cioè al Santo Michel over sua ottava cioè Ragnesi tredici, dico Ragnesi 13.

Ciò con questo patto che esso monego devarà mantenere tutto il vino delle messe che veran ditte in quella chiesa cioè ogni anno e che non posi pretendere altro per pagamento né di colte nemen di olio. Con questa che devarà fare tutto quello che farano bisogno come per il tempo pasato. Ciò fu alla presenza di messer Giacomo Iovanin Giurato di Ricolaga et Pietro di Anesi di Trisilla.

Giurato di detta Villa Bortolamio Iovanin di Ricolaga et altri.

Io Giovanni Franceschi o scritto il
presente et letto et dal sudeto
Pietro Iovane l'anno acetatto
con patto di fare il monego di
essa chiesa di Santo Mauro

B

Alli Magnifici et honorandi messeri Sindico et Regolano et altri sopra intendenti et procuratori del Comun di Pinè.

Avendo inteso che li doi di Marzo del 1688 fu dal Molto Reverendo Signor Pievano alla messa granda fu publicato che la monegaria di detto Comun erano vacante se qualche duno pretenderà di far detta fonzione in termine di giorni quindecì li comparese avanti li sudetti Sindico et Regolano. Acositta noi sotto scritti comparamo di accettar detta funzione e di far detta monegaria con tutti li capitoli che di detta Comunità ne sarà fatte come ancho di ogni altro utile che di altri si obliga di fare. Come ancho di darge le solite segurtà che sarà di sua sodisfazione.

Li 8 del mese di Febraro 1688

In Pinè vostro aff. mo Padre Pietro Leonardello

Pietro Leonardello
e Ogniben Grisenti

Noi soprascritti se essebimo di tralaciare et lasarge li Ragnesi cinque che da la chiesa al monicho come ancho di andar fora col borsato di tor su la limosina senza altro premio come ancho di non dimandar niente al Comun dilli Ragnesi cinque che dano per detta monegaria come ancho me rimeto poi ancha di fare detta foncione per tuto quello che farà un altro et come ancho quello che il Comun comandaran.

Adì 9 Marzo 1688

Li contra scriti in Reghola alla presenza de tutti li Giurati li dice che li sia paghati li Ragnesi 10 come di qua apare ma si obligha di far deta monegharia solo per meza quarta per massaria come ancho di vantagio di non dimandar li Ragnesi cinque che da il Comun al deto monegho.

Reispondo che io la farò anco io per quella di sopra

Io Giovanni Franceschi